

Venerdì 14 luglio 1995

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1995

(95/C 249/05)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente

*(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione dei processi verbali delle sedute dell'11 e 13 luglio****— Processo verbale della seduta del 13 luglio**

Il processo verbale è approvato.

— **Processo verbale della seduta dell'11 luglio** (l'approvazione era stata rinviata in seguito alla decisione presa dall'Assemblea all'inizio della seduta del 12 luglio: processo verbale della seduta in tale data, parte prima, punti 2 e 5).

Il processo verbale è approvato.

Intervengono gli onn.:

— Malone, la quale ritorna sulle proteste relative agli incidenti prodottisi in occasione dell'intervento del presidente Jacques Chirac nel corso della seduta dell'11 luglio,

— Ford, il quale chiede che la questione posta da tali incidenti sia deferita alla commissione per il regolamento (la Presidenza risponde che spetta prima all'Ufficio di Presidenza pronunciarsi al riguardo),

— Kellett-Bowman sulla versione del processo verbale appena approvata.

2. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

*a) dal Consiglio:**aa) richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione al Consiglio:*

— Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (COM(95)0195 — C4-0283/95 — 95/0118(CNS))

deferimento
merito: RELA
parere: ESTE, BILA, ECON
base giuridica: Art. 235 CE

— Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 76/895/CEE, del 23 novembre 1996, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli, la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del

24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali, la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale e la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (COM(95)0272 — C4-0284/95 — 95/0154(CNS))

deferimento
merito: AMBI
parere: AGRI

base giuridica: Art. 043 CE

— Proposta di raccomandazione del Consiglio sugli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (8639/95 — C4-0287/95)

deferimento
merito: ECON
parere: ASOC

b) dalla Commissione:

— Documento di lavoro della Commissione sui sistemi elettrici di piccole e piccolissime dimensioni nel mercato interno dell'elettricità (SEC(95)0685 — C4-0281/95)

deferimento
merito: RICE
parere: ECON

lingue disponibili: DE, EN, FR

— Comunicazione della Commissione sulla ripartizione dei fondi e sulla attuazione delle iniziative comunitarie in Austria, in Finlandia e in Svezia (COM(95)0123 — C4-0282/95)

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, BILA, ASOC

lingue disponibili: DE, FR

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (compresa l'abrogazione della Direttiva 92/38/CEE) (COM(95)0319 — C4-0285/95 — 00/0476(COD))

deferimento
merito: ECON
parere: RICE, AMBI, CULT

base giuridica: Art. 057 par. 2 CE, Art. 066 CE, Art. 100 CE

Venerdì 14 luglio 1995

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita (1996) (COM(95)0316 — C4-0286/95 — 94/0199(COD))

deferimento

merito: CULT

parere: BILA, ASOC

base giuridica: Art. 126 CE, Art. 127 CE

3. Storno di stanziamenti

La Presidenza informa il Parlamento che le decisioni concernenti gli storni di stanziamenti, prese secondo la procedura abituale tra le sedute di luglio e quelle di settembre 1995, saranno comunicate nel corso della seduta di lunedì 18 settembre 1995.

4. Calendario di bilancio

La Presidenza comunica che, d'intesa con la commissione per i bilanci, i termini per la presentazione di emendamenti in prima lettura al progetto di bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1996 nonché di proposte di reiezione globale e di emendamenti alle proposte di risoluzione sono stati così fissati:

- emendamenti dei singoli deputati e delle commissioni parlamentari che si riuniscono dal 25 al 28 settembre: giovedì 28 settembre, alle 12.00;
- emendamenti delle commissioni parlamentari che si riuniscono il 28 e il 29 settembre: venerdì 29 settembre, alle 12.00;
- emendamenti dei gruppi politici: mercoledì 4 ottobre, alle 12.00;
- proposte di reiezione globale e di emendamenti alle proposte di risoluzione: martedì 24 ottobre, alle 12.00.

La discussione sul bilancio si svolgerà martedì 24 ottobre e la votazione avrà luogo giovedì 26 ottobre 1995.

5. Conservazione delle risorse della pesca * (articolo 143 del regolamento)

L'ordine del giorno reca la votazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che prevede alcune misure tecniche di conservazione dei prodotti della pesca (COM(95)0212 — C4-0259/95 — 95/0133(CNS))

deferimento

merito: PESC

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(95)0212 — C4-0259/95 — 95-0133(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 1*).

6. Convenzione sulla biodiversità (votazione)

Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione e al Consiglio sull'applicazione della Convenzione sulla biodiversità (A4-0167/95) (relatore: on. Kenneth D. Collins) (senza discussione).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

con VE (103 favorevoli, 64 contrari, 1 astenuto), il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

7. Sperimentazione animale (votazione)

Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla relazione annuale 1994 della Commissione su sviluppo, convalida e accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale (COM(94)0606 — C4-0115/95) (A4-0165/95) (relatrice: on. Roth-Behrendt) (senza discussione).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (il par. 3 con votazione distinta (UPE)) (*vedi parte seconda, punto 3*).

8. Occupazione (votazione)

Relazione Menrad — A4-0122/95.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 3; 5; 6; 7 (per parti separate); 11 con VE (96 favorevoli, 92 contrari, 2 astenuti); 2 con VE (97 favorevoli, 94 contrari, 0 astenuti); 1 con VE (98 favorevoli, 95 contrari, 2 astenuti) e 9 con VE (102 favorevoli, 85 contrari, 2 astenuti)

Emendamenti respinti: 4 e 10

Emendamento decaduto: 8

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 8 per parti separate, il par. 16 con AN).

Interventi: il relatore ha segnalato che gli em. 2 e 1, dichiarati decaduti dalla Presidenza dopo l'approvazione dell'em. 11, in realtà non erano decaduti (la Presidenza si è conformata al parere del relatore)

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Em. 7 (V):

prima parte: testo senza la menzione relativa alla soppressione di tre parole: approvata
seconda parte: tale soppressione: respinta (le tre parole sopresse sono pertanto reintrodotta nel testo)

Par. 8 (V):

prima parte: fino a «sfruttamento delle risorse»: approvata
seconda parte: resto: approvata

Venerdì 14 luglio 1995

Risultati delle votazioni con AN:

Em. 16 (V):	
votanti:	187
favorevoli:	176
contrari:	9
astenuti:	2

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4).

9. Servizi postali (votazione)

Proposte di risoluzione (B4-0984, 0987, 1043 e 1044/95)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0984, 0987 e 1043/95:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Simpson, a nome del gruppo PSE, Ferber, a nome del gruppo PPE, Van Dijk, a nome del gruppo V, Dary, a nome del gruppo ARE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamento approvato: 1

Emendamenti respinti: 3 e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Con AN (PSE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	193
favorevoli:	186
contrari:	3
astenuti:	4

(vedi parte seconda, punto 5).

(La proposta di risoluzione B4-1044/95 decade).

10. Grandi orientamenti economici (votazione)

Relazione Cox — A4-0168/95

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 10 con VE (111 favorevoli, 68 contrari, 3 astenuti) (come trattino aggiuntivo al par. 8); 12 (come trattino aggiuntivo al par. 8); 16 con VE (94 favorevoli, 86 contrari, 3 astenuti) e 8

Emendamenti respinti: 9; 5; 1; 2; 11; 15; 13; 14; 4; 6; 7 e 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Interventi:

— l'on. Herman, a nome del gruppo PPE, ha fatto proprio, conformemente all'articolo 124, paragrafo 5 del regolamento, l'em. 16 che era stato ritirato dal gruppo PSE.

— la Presidenza fa presente che il relatore aveva proposto di includere gli em. 10 e 12 come trattini nel par. 8 (il gruppo GUE/NGL, autore di tali emendamenti, ha manifestato il suo assenso su tale proposta).

— la on. Hoff sull'em. 16 che era stato ritirato dal gruppo PSE e ripreso dall'on. Herman.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6).

11. Politica dell'Unione nei confronti della regione del Mar Baltico (votazione)

Relazione af Ugglas — A4-0158/95

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 3 e 4 con AN

Emendamenti respinti: 2 con VE (83 favorevoli, 89 contrari, 0 astenuti); 1 con VE (85 favorevoli, 90 contrari, 0 astenuti); 5 con AN e 6 con AN

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Risultati delle votazioni con AN:

Em. 5 (V):	
votanti:	179
favorevoli:	12
contrari:	166
astenuti:	1

Em. 6 (V):	
votanti:	180
favorevoli:	11
contrari:	169
astenuti:	0

Em. 4 (V):	
votanti:	177
favorevoli:	174
contrari:	0
astenuti:	3

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 7).

12. Politica audiovisiva (votazione)

Relazione Junker — A4-0140/95

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1; 2 e 8

Emendamenti respinti: 9 con VE (80 favorevoli, 89 contrari, 2 astenuti); 11; 3 con VE (62 favorevoli, 110 contrari, 0 astenuti); 4 con AN; 5 con VE (53 favorevoli, 108 contrari, 1 astenuto); 6 con AN; 13 con VE (63 favorevoli, 97 contrari, 1 astenuto); 14; 7; 15

Venerdì 14 luglio 1995

Emendamenti ritirati: 10 e 12

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Risultati delle votazioni con AN:

Em. 4 (PSE):	
votanti:	172
favorevoli:	64
contrari:	107
astenuti:	1

Em. 6 (PSE):	
votanti:	166
favorevoli:	58
contrari:	106
astenuti:	2

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

Intervengono l'on. Watson il quale comunica che sia lui che l'on. Cox avevano voluto votare a favore e non contro l'em. 3 respinto con VE, la relatrice, la on. Pack per una dichiarazione di voto e l'on. Galeote Quecedo.

13. Indici dei prezzi al consumo * (votazione)

Relazione Lulling — A4-0114/95

La Presidenza comunica che l'em. 6 è stato ritirato e che l'em. 3 concerne in realtà il progetto di risoluzione legislativa.

Interviene la relatrice la quale chiede che il gruppo PSE ritiri l'em. 4 (la Presidenza fa presente che il gruppo PSE ha ritirato gli em. 4 e 7).

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(94)0674 — C4-0100/95 — 95-0009(CNS):

Emendamenti approvati: 5 con VE (66 favorevoli, 51 contrari, 2 astenuti); 1; 8 con VE (78 favorevoli, 48 contrari, 1 astenuto); 2

Emendamenti ritirati: 6; 4 e 7

Interventi:

— la relatrice sull'em. 8

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 9*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Emendamento approvato: 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 9*).

Interviene la relatrice sugli emendamenti della sua relazione che sono stati approvati.

Dichiarazioni di voto

relazione Kenneth D. Collins A4-0167/95

— *scritta:* on. Breyer

relazione Menrad A4-0122/95

— *scritta:* on. Vanhecke

relazione Cox A4-0168/95

— *orale:* on. Goerens, a nome del gruppo ELDR

— *scritta:* on. Wolf

relazione Junker A4-0140/95

— *scritta:* on. Wolf

* *
* *

Intervengono gli onn. Wynn il quale, facendo riferimento alla discussione congiunta sul regime agromonetario, iscritta all'ordine del giorno di questa mattina, chiede, data l'importanza dell'argomento e le sue implicazioni di bilancio, e la scarsa presenza di deputati in Aula, che non si voti sulle proposte di risoluzione e che i loro autori le ritirino, aggiungendo che in caso contrario chiederà la constatazione del numero legale (La Presidenza gli suggerisce di tornare sulla questione al momento opportuno) e McCartin su tale intervento (La Presidenza gli revoca la facoltà di parlare).

14. Ruolo del mediatore europeo (discussione e votazione)

L'on. Newman illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le petizioni, sul ruolo del mediatore europeo nominato dal Parlamento europeo (A4-0083/94).

Intervengono gli onn. Schmidbauer, a nome del gruppo PSE, Dimitrakopoulos, a nome del gruppo PPE, Cars, a nome del gruppo ELDR, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Graenitz, Pex, Blak e il commissario signora Gradin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 10*).

Dichiarazione di voto

— *orale:* on. Ahern, a nome del gruppo V.

15. Conferenza interministeriale sull'ambiente (discussione e votazione)

La on. Graenitz illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla Conferenza interministeriale sull'ambiente prevista a Sofia nell'ottobre 1995 (A4-0172/95).

Intervengono gli onn. Díez de Rivera Icaza, a nome del gruppo PSE, e Chanterie, a nome del gruppo PPE.

Venerdì 14 luglio 1995

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Eisma, a nome del gruppo ELDR, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Taubira-Delannon, a nome del gruppo ARE, Blokland, a nome del gruppo EDN, Gaigg, Olli Rehn e il commissario signora Gradin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11*).

Dichiarazioni di voto

— *orale*: on. Hawlicek, a nome del gruppo PSE.

16. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La Presidenza comunica, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente al disposto degli articoli 189 B e 189 C del trattato CE, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che lo hanno indotto ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

— Posizione comune del Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (C4-0235/95 — 94/0190(SYN))

deferimento
merito: SVIL
parere: BILA

base giuridica: Art. 130 W CE

— Posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un piano di azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (C4-0274/95 — 94/0105(COD))

deferimento
merito: AMBI
parere: BILA, ENER, CULT

base giuridica: Art. 129 CE

— Posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la

formazione, nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (1996-2000) (C4-0275/95 — 94/0130(COD))

deferimento
merito: AMBI
parere: AGRI, ASOC, BILA, CULT

base giuridica: Art. 129 CE

— Posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose nel contesto dell'azione in materia di salute pubblica (1996-2000) (C4-0276/95 — 94/0222(COD))

deferimento
merito: AMBI
parere: ASOC, BILA, SVIL, CULT

base giuridica: Art. 129 CE

— Posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (C4-0277/95 — 00/0489(COD))

deferimento
merito: ECON
parere: AMBI

base giuridica: Art. 100 A CE

— Posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia (C4-0278/95 — 94/0009(COD))

deferimento
merito: ENER
parere: BILA, ECON, REGI, TRAS

base giuridica: Art. 129 D par. 1 CE

— Posizione comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia (C4-0279/95 — 94/0010(SYN))

deferimento
merito: ENER
parere: BILA, ECON, REGI, TRAS

base giuridica: Art. 129 D, par. 3 CE

— Posizione comune del Consiglio sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP — Open Network Provision) al servizio di telefonia locale (C4-0280/95 — 95/0020(COD))

deferimento
merito: ECON
parere: RICE, GIUR

base giuridica: Art. 100 A CE

Venerdì 14 luglio 1995

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 15 luglio 1995.

Tenuto conto, tuttavia, della complessità dei dossier e della pausa parlamentare, i presidenti delle commissioni competenti hanno chiesto di disporre di un mese supplementare. Una lettera in tal senso sarà inviata al Presidente in carica del Consiglio.

17. Regime agromonetario (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, cinque interrogazioni orali alla Commissione. Si tratta delle interrogazioni degli onn.

— des Places, a nome del gruppo EDN, sulle conseguenze degli scompensi monetari per i redditi agricoli (B4-0521/95).

— Cunha, Mulder, Järvillehti e Kofoed, a nome del gruppo ELDR, sul regime agrimonetario (B4-0526/95).

— Piquet, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conseguenze degli scompensi monetari nel settore agricolo (B4-0522/95).

— Sonneveld, Fraga Estévez, Goepel, Böge e Martens, a nome del gruppo PPE, sulle decisioni agrimonetarie del Consiglio del 22 giugno 1995 (B4-0528/95).

— Pasty, Ligabue e Jacob, a nome del gruppo UPE, sulle conseguenze degli scompensi monetari sul finanziamento della PAC (B4-0569/95).

Interviene l'on. Wynn il quale, ritornando sul suo intervento precedente, si dichiara d'accordo perché la discussione abbia luogo, ma chiede che la votazione sia aggiornata, aggiungendo poi che in caso contrario chiederà la constatazione del numero legale.

La Presidenza, ricordando il disposto dell'articolo 112 del regolamento, fa osservare che egli potrà presentare la richiesta di constatazione del numero legale al momento della votazione.

Intervengono gli onn. Wynn, Sonneveld, Graefe zu Baringdorf, Dell'Alba, sull'intervento dell'on. Sonneveld, Mulder, Hoff, Wynn, Graefe zu Baringdorf e Wynn.

L'on. des Places svolge l'interrogazione orale B4-0521/95.

L'on. Mulder svolge l'interrogazione orale B4-0526/95.

L'on. Sonneveld svolge l'interrogazione orale B4-0528/95.

Il commissario signora Gradin risponde alle interrogazioni.

La Presidenza comunica che sono state presentate sette proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Sonneveld, Fraga Estévez, Goepel, Böge, Lulling, Keppelhoff-Wiechert, Provan, Funk, de Brèmond d'Ars, Klabß e Mayer, a nome del gruppo PPE, sulle decisioni del Consiglio del 22 giugno 1995 in materia agromonetaria (B4-0986/95);

— Cunha, Mulder, Järvillehti e Kofoed, a nome del gruppo ELDR, sul regime agrimonetario (B4-1051/95);

— Pasty, Ligabue e Jacob, a nome del gruppo UPE, sul regime agromonetario (B4-1052/95);

— Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulle questioni agromonetarie (B4-1055/95);

— Happart, a nome del gruppo PSE, sulle conseguenze delle decisioni del Consiglio Agricoltura in data 22 giugno 1995 in materia agromonetaria (B4-1057/95);

— Graefe zu Baringdorf, Soltwedel-Schäfer e Weber, a nome del gruppo V, sul regime agromonetario (B4-1059/95);

— Piquet e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle conseguenze dei disordini monetari per il settore agricolo (B4-1065/95);

Intervengono gli onn. Wilson, a nome del gruppo PSE, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Van der Waal, a nome del gruppo EDN, Le Gallou, non iscritto e il commissario signora Gradin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

Intervengono gli onn. Martens, a nome del gruppo PPE, il quale, basandosi sull'art. 131 del regolamento, chiede l'aggiornamento della votazione, Mulder, a nome del gruppo ELDR, per appoggiare tale richiesta, des Places, il quale, basandosi sull'art. 112 del regolamento chiede la constatazione del numero legale, Graefe zu Baringdorf, il quale si oppone a quest'ultima richiesta, Sonneveld il quale si associa alla richiesta di aggiornamento precisando che si tratta di un rinvio alla prossima tornata, e Martens per confermare quanto detto dall'oratore precedente.

La Presidenza chiede se 29 deputati appoggiano la richiesta di constatazione del numero legale.

Solo due deputati si alzano per appoggiare la richiesta.

Interviene l'on. Gollnisch sull'applicazione dell'art. 112, par. 5 del regolamento.

La Presidenza sottopone quindi all'Assemblea la richiesta di aggiornamento.

Con VE (16 favorevoli, 12 contrari, 1 astenuto), il Parlamento decide di aggiornare la votazione alla tornata di settembre.

18. Aviazione civile (discussione e votazione)

L'on. Titley svolge l'interrogazione orale che l'on. De Clercq e lui stesso hanno presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, alla Commissione sui negoziati bilaterali tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sugli aeromobili (B4-520/95).

Il commissario signora Gradin risponde alla interrogazione.

Intervengono gli onn. Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, e Titley il quale rivolge una domanda alla Commissione, alla quale il commissario signora Gradin risponde.

Venerdì 14 luglio 1995

La Presidenza comunica che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento:

- dalla commissione per le relazioni economiche esterne sui negoziati bilaterali Unione europea/Stati Uniti in materia di aeromobili civili (B4-1062/95);
- dagli onn. Valdivielso de Cué, Tindemans, Kittelmann e Baudis, a nome del gruppo PPE, sui negoziati bilaterali tra l'UE e gli USA sulle costruzioni aeronautiche civili (B4-1063/95) (ritirata);
- dagli onn. Ainardi, Theonas, Novo e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sugli accordi a «cielo aperto» conclusi dagli Stati Uniti con alcuni Stati membri (B4-1064/95).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-1062/95:

Emendamenti approvati: 2; 3; 4

Emendamento respinto: 1

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il cons. G è stato respinto).

Interventi:

- l'on. Titley prima della votazione sull'em. 2

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12*).

(La proposta di risoluzione B4-1064/95 decade).

19. Sicurezza del sangue (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due interrogazioni orali alla Commissione. Si tratta delle interrogazioni degli onn.

- Mezzaroma, Ligabue, Parodi, Tajani e Garosci, a nome del gruppo FE, sulla sicurezza del sangue nell'Unione europea (B4-0523/95).
- Burtone, Colombo Svevo e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sui rischi della propagazione di malattie per trasfusione di sangue o per l'utilizzo di derivati del sangue (B4-0527/95).

Il commissario signora Gradin risponde alle interrogazioni.

Intervengono gli onn. Marinucci, a nome del gruppo PSE, Valverde López, a nome del gruppo PPE, e Maset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL.

La Presidenza comunica che sono state presentate, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento, sette proposte di risoluzione. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

- Oomen-Ruijten e Burtone, a nome del gruppo PPE, sui rischi di diffusione di malattie a seguito di trasfusioni di sangue o con l'utilizzo di derivati del sangue (B4-1053/95);

- Kirsten Jensen, a nome del gruppo PSE, sulla sicurezza del sangue nell'Unione europea (B4-1054/95);

- Gredler, a nome del gruppo ELDR, sulla sicurezza del sangue nell'Unione europea (B4-1056/95);

- Mezzaroma, Ligabue, Parodi, Tajani e Garosci, a nome del gruppo UPE, sul problema della sicurezza del sangue nell'Unione europea (B4-1058/95);

- Ripa Di Meana, Aglietta e Orlando, a nome del gruppo V, sulla sicurezza del sangue nell'Unione europea (B4-1060/95);

- Pradier e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulla sicurezza delle trasfusioni di sangue (B4-1061/95);

- Pailler, González Álvarez e Papayannakis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla sicurezza del sangue nell'Unione europea (B4-1066/95).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-1053, 1054, 1056, 1058, 1060, 1061 e 1066/95:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Marinucci, a nome del gruppo PSE, Bertone e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, Gredler, a nome del gruppo ELDR, Maset Campos, Sornosa Martínez e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, Ripa Di Meana, Aglietta e Orlando, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Mezzaroma, a nome del gruppo UPE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti approvati: 1; 11 (modificato oralmente); 7; 3; 4; 5; 8-10 in blocco; 6

Emendamento respinto: 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 2 per parti separate, il par. 13 per parti separate (la seconda parte è stata respinta)).

Interventi:

- la on. Marinucci ha chiesto all'on. Valverde López, autore dell'em. 11, se era disposto a sostituire in questo emendamento i termini «al governo italiano» con i termini «ai governi degli Stati membri»; l'on. Valverde López si è dichiarato d'accordo sulla richiesta;

- l'on. Ford ha chiesto alla Presidenza di avvalersi della potestà conferitale dal par. 5 dell'art. 112 del regolamento per constatare che il numero legale non era presente; la Presidenza ha deciso di non accogliere la richiesta.

Venerdì 14 luglio 1995

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Par. 2 (PPE):

prima parte: fino a «Unione»: approvata
seconda parte: resto: approvata

Par. 13 (PPE):

prima parte: testo senza i termini «sfrutti competenze scientifiche indipendenti dall'industria e»: approvata
seconda parte: resto: respinta

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13*).

Interviene l'on. Ford il quale denuncia il bassissimo numero di deputati presenti in Aula.

20. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PSE, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Konecny come membro della commissione per le relazioni economiche esterne.

21. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48 del regolamento)

Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

<i>N. del documento</i>	<i>Primo firmatario</i>	<i>Firme</i>
7/95	Florio	4

22. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La Presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che, con l'accordo del Parlamento, trasmetterà sin d'ora ai destinatari le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

23. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 18 al 22 settembre 1995.

24. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 13.05)

Enrico VINCI,
Segretario generale

Klaus HÄNSCH,
Presidente

Venerdì 14 luglio 1995

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Conservazione delle risorse della pesca * (Articolo 143 del regolamento)

Proposta di regolamento del Consiglio recante diciottesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che prevede alcune misure tecniche di conservazione dei prodotti della pesca (COM(95)0212 – C4-0259/95 – 95/0133(CNS)) (COM(95)0212 – C4-0259/95 – 95/0133(CNS))

La proposta è stata approvata.

2. Convenzione sulla biodiversità**A4-0167/95****Risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento alla Commissione e al Consiglio sull'applicazione della Convenzione sulla biodiversità**

Il Parlamento europeo,

- vista l'istituzione di un gruppo ad hoc di esperti incaricati di effettuare una riflessione sulle modalità di un protocollo relativo alla sicurezza biologica,
 - visto il proprio parere del 25 giugno 1993 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (COM(92)0509 – C3-0046/93) ⁽¹⁾,
 - vista la decisione del Consiglio del 25 ottobre 1993 relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 90, paragrafo 5, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0167/95),
- A. considerando che l'Unione europea e la maggior parte dei suoi Stati membri hanno ratificato la Convenzione sulla diversità biologica, aperta alla firma nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992,
- B. considerando che l'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione sulla biodiversità impegna le parti firmatarie a considerare la necessità e le modalità di un protocollo sulla manipolazione, il trasferimento e l'utilizzazione secondo criteri di sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato risultante dalla biotecnologia che potrebbe avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica,
- C. considerando che il Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite ha istituito un organismo speciale (gruppo di esperti n. 4 ovvero Panel 4) incaricato di effettuare tale esame e che questo, nel marzo 1993, è giunto alla conclusione che si rendeva necessario un protocollo internazionale giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica,
- D. considerando che nel proprio summenzionato parere sulla decisione di ratifica della Comunità europea questo Parlamento ha appoggiato le conclusioni del gruppo di esperti n. 4,

⁽¹⁾ GU C 194 del 19.7.1993, pag. 401.

⁽²⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

Venerdì 14 luglio 1995

- E. considerando tuttavia che, a quanto risulta, i rappresentanti dell'Unione europea non avrebbero propugnato l'adozione di tale protocollo nella Prima conferenza degli Stati firmatari della Convenzione sulla diversità biologica e nelle riunioni preparatorie che l'hanno preceduta, appoggiando invece un sistema di linee direttrici volontarie,
- F. considerando che è stato istituito un «gruppo ad hoc di esperti a tempo indeterminato» nominati dai governi, che si riunirà a Madrid dal 24 al 28 luglio 1995 per esaminare più approfonditamente l'esigenza e le modalità di un protocollo sulla conservazione della biodiversità nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica, al fine di redigere una raccomandazione destinata alla Seconda conferenza delle Parti, che si svolgerà in Indonesia nel novembre 1995,
- G. considerando che, secondo recenti informazioni, esiste un notevole traffico internazionale di organismi geneticamente modificati, ai margini di qualunque regolamentazione, e che in molti paesi in via di sviluppo che non sono dotati di una legislazione o di infrastrutture che ne garantiscano un uso sicuro vengono deliberatamente immessi nell'ambiente organismi geneticamente modificati: considerando inoltre che tale situazione costituisce un rischio per l'intera biosfera,
- I. rivolge alla Commissione e al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
1. ribadisce la sua ferma posizione sulla necessità e l'urgenza di un protocollo internazionale giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica, che deve essere immediatamente negoziato dagli Stati firmatari della Convenzione sulla diversità biologica;
 2. chiede al Consiglio di conferire mandato ai rappresentanti dell'Unione europea in seno alla Seconda conferenza delle parti contraenti e in ogni riunione preparatoria in cui l'Unione sia rappresentata — quale, per esempio, l'incontro di Madrid del luglio 1995 — di sostenere l'adozione urgente di un protocollo giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica;
 3. ritiene che il protocollo sulla sicurezza biologica debba disciplinare l'intero ciclo di vita degli organismi geneticamente modificati (OGM) e dei loro prodotti, coprendo tutti gli aspetti della ricerca, dello sviluppo, della manipolazione e dell'utilizzazione nonché del trasferimento e dello smaltimento dopo l'uso secondo criteri di sicurezza, sia in caso di impiego confinato che di emissione nell'ambiente; data la difficoltà di prevedere le potenziali conseguenze ambientali dell'emissione degli OGM nell'ambiente, dovrebbe essere basato sul principio di precauzione da applicare caso per caso e secondo il principio «per gradi»;
 4. ritiene che il protocollo sulla sicurezza biologica dovrebbe affrontare quanto meno i seguenti problemi:
 - a) gli effetti del trasferimento e dell'impiego di OGM in ambienti diversi da quello in cui sono stati sviluppati e sperimentati;
 - b) l'impatto cumulativo nel tempo sugli ecosistemi naturali di un sempre crescente numero di organismi geneticamente modificati;
 - c) procedure complete di valutazione del rischio ambientale, compresa la valutazione degli effetti e delle interazioni degli OGM con altre specie, tra cui i microorganismi, e il livello di certezza di tale valutazione;
 - d) valutazione dell'impatto degli OGM e dei loro prodotti sulla salute umana;
 - e) valutazione dell'impatto socioeconomico degli OGM e dei loro prodotti, compresa la valutazione degli effetti della sostituzione di risorse biologiche tradizionali utilizzate da comunità indigene e locali e degli effetti generali sulle conoscenze e tecnologie tradizionali;
 - f) principi e portata delle procedure di assenso preliminare in conoscenza di causa, comprese le disposizioni relative all'etichettatura obbligatoria degli OGM e dei loro prodotti ai livelli nazionale e internazionale per fornire informazioni sulle strutture in questione;
 - g) definizione di adeguate misure di gestione del rischio, comprese le misure post-emissione e post-commercializzazione e i piani di emergenza;
 - h) partecipazione del pubblico alle decisioni di autorizzazione e garanzia di accesso all'informazione;
 - i) precisazione dei requisiti di formazione e istruzione dei responsabili della gestione del rischio e designazione di idonei organismi di gestione del rischio, che comprendano scienziati provenienti da un'ampia gamma di discipline;

Venerdì 14 luglio 1995

5. chiede alla Commissione e al Consiglio a informarlo sui progressi dei negoziati o sulla mancanza di essi e di sottoporgli il progetto di accordo affinché esso possa esprimere il proprio parere o accordo prima della firma della Convenzione da parte dell'Unione;
 6. raccomanda alla Conferenza delle Parti di adottare una moratoria sul trasferimento di OGM da e verso paesi che non dispongono di una normativa in materia di sicurezza biologica fino a quando non sarà stato aggiunto alla Convenzione sulla diversità biologica un protocollo internazionale giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica;
 7. invita gli Stati membri, in quanto parti individuali firmatarie della Convenzione sulla biodiversità, ad adoperarsi per la rapida approvazione di un protocollo giuridicamente vincolante sulla sicurezza biologica;
 8. chiede con forza al Consiglio e alla Commissione di rendere disponibili, nell'ambito del bilancio dell'Unione, fondi sufficienti per assicurare un'effettiva applicazione della Convenzione sulla biodiversità e dei relativi protocolli;
- II. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

3. Sperimentazione animale

A4-0165/95

Risoluzione sulla relazione annuale 1994 della Commissione su sviluppo, convalida e accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale 1994 della Commissione, in data 15 dicembre 1994, su sviluppo, convalida e accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale (COM(94)0606 — C4-0115/95),
 - vista la sua decisione del 21 aprile 1993 in seconda lettura ⁽¹⁾ in merito alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (C3-0010/93 — SYN 307),
 - vista la direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 recante sesta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0165/95).
1. deplora che due anni dopo l'approvazione della direttiva 93/35/CEE la Commissione non sia in grado di fornire un'analisi dettagliata della portata e degli scopi della sperimentazione di cosmetici su animali nell'Unione europea;
 2. stigmatizza il fatto che siano stati compiuti pochi progressi verso la sostituzione delle sperimentazioni su animali con metodi alternativi di sperimentazione, il che compromette il termine per il divieto delle sperimentazioni su animali (1° gennaio 1998) previsto dalla direttiva 93/35/CEE;
 3. ribadisce la data del 1° gennaio 1998 per il divieto delle sperimentazioni su animali;

⁽¹⁾ GU C 150 del 31.5.1993, pag. 123.

⁽²⁾ GU L 151 del 23.6.1993, pag. 32.

Venerdì 14 luglio 1995

4. invita la Commissione a:
 - a) presentare una dettagliata analisi statistica delle sperimentazioni di cosmetici su animali in tutti gli Stati membri per il periodo 1991-1993;
 - b) rivedere immediatamente la sua interpretazione dell'articolo 4 e confermare che la sperimentazione del prodotto finito rientra nella portata della direttiva;
 - c) discutere urgentemente con le autorità nazionali competenti i mezzi atti a garantire un maggiore controllo della sperimentazione dei cosmetici prima della concessione dell'autorizzazione, senza tralasciare un'analisi critica della loro necessità e severità e del numero di animali usati;
 - d) definire metodi che prevedano la partecipazione attiva di tutte le industrie e organismi che effettuano la sperimentazione su animali nell'Unione europea a studi di sviluppo e di convalida; svolgere attività parallele in vitro quando si ricorra alla sperimentazione su animali; fornire i relativi dati affinché possano essere immessi nel sistema telematico dell'UE;
 - e) avviare discussioni nel quadro dell'OCSE per facilitare una rapida accettazione dei metodi alternativi nei settori di sperimentazione definiti «promettenti»;
 - f) avviare e finanziare, congiuntamente agli Stati membri e all'industria, studi adeguati per far progredire lo sviluppo di metodi alternativi nei settori di maggiore rilievo numerico per i prodotti cosmetici, per esempio sensibilizzazione cutanea, tossicità acuta/subcronica/cronica;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

4. Occupazione

A4-0122/95

Risoluzione sulla relazione annuale della Commissione su «L'occupazione in Europa – 1994»

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione annuale della Commissione su «L'occupazione in Europa – 1994» (COM(94)0381 – C4-0200/94),
- visto il Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione (COM(93)0700),
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
- viste le decisioni del Consiglio europeo nelle sue riunioni di Edimburgo, Copenaghen, Bruxelles e Corfù,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 1994 sull'occupazione in Europa ⁽¹⁾,
- viste le sue risoluzioni del 1° dicembre 1994 su un piano d'azione sulla politica dell'occupazione da adottare alla riunione del Consiglio europeo di Essen il 9 e 10 dicembre 1994 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 1995 sul Libro bianco «La politica sociale europea – Uno strumento di progresso per l'Unione» ⁽³⁾,
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione temporanea per l'occupazione (A4-0122/95),

⁽¹⁾ GU C 91 del 28.3.1994, pag. 224.

⁽²⁾ GU C 363 del 19.12.1994, pag. 62.

⁽³⁾ GU C 43 del 20.2.1995, pag. 63.

Venerdì 14 luglio 1995

- A. considerando che la Comunità si è impegnata alla coesione economica e sociale,
- B. considerando che nel 1994 circa 18 milioni di disoccupati ufficialmente registrati nella Comunità hanno cercato un nuovo posto, mentre in taluni Stati membri un gran numero di disoccupati non vengono fatti figurare nelle statistiche ufficiali della disoccupazione,
- C. considerando che l'integrazione delle nostre economie non permette di considerare la disoccupazione nei quindici Stati membri come un problema esclusivamente nazionale,
- D. considerando che il dibattito sull'occupazione in Europa non può essere disgiunto dalla crescente «mondializzazione» dell'economia,
- E. considerando che quasi tutti gli Stati membri registrano elevati tassi di disoccupazione, bassi tassi di occupazione e disparità regionali, per cui occorre definire misure uniformi e comuni a livello dell'Unione per far fronte a questi problemi, comprendendovi altresì la creazione di un maggior numero di posti per coloro che soffrono di uno stato di esclusione e tenendo pienamente conto delle esigenze della coesione economica e sociale,
- F. considerando che la perdita di competitività dell'economia europea è dovuta tra l'altro a costrizioni connesse all'occupazione, con l'aumento del costo del lavoro, il declino del risparmio a lungo termine a danno degli investimenti produttivi, l'inefficienza che contraddistingue l'amministrazione di molti servizi pubblici e la produzione di beni comunitari, la disparità qualitativa tra offerta e domanda di posti di lavoro nonché l'invecchiamento della popolazione, che grava sull'equilibrio finanziario della previdenza sociale,
- G. considerando che il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione illustra una strategia a medio termine per l'Unione e i suoi Stati membri intesa a creare 15 milioni di nuovi posti di lavoro permanenti e che il Consiglio europeo, nella sua riunione del dicembre 1993 a Bruxelles, ha accolto favorevolmente il Libro bianco e adottato su questa base un piano d'azione,
- H. considerando che la coesione sociale deve costituire un elemento essenziale dell'economia sociale e di mercato e che l'efficienza dell'economia di mercato si fonda sull'accettazione di una struttura socio-economica che deve comprendere la giustizia sociale nella distribuzione e la condivisione della responsabilità sociale e che tenga conto della difesa dell'ambiente,
- I. considerando che il problema della disoccupazione costituisce un'importante sfida per l'Unione europea e che una crescita economica nell'Unione rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente per la creazione di nuovi posti di lavoro,
- J. considerando che la competitività internazionale dipende essenzialmente dalla capacità di innovazione dell'economia, da un elevato livello di formazione, da un'infrastruttura di ricerca efficiente nonché da una stretta cooperazione transfrontaliera tra imprese, università e istituti di ricerca,
- K. considerando che occorre tener in maggior conto la partecipazione dell'elemento lavoro al processo di sviluppo e di produzione, allo scopo di aumentare il numero complessivo dei lavoratori, che rimane particolarmente basso in relazione agli altri paesi sviluppati,
- L. considerando che negli Stati membri vi è ancora un ampio potenziale di creazione di posti di lavoro in una serie di settori in fase di sviluppo, in particolare nei settori della sanità e dell'assistenza, nel campo dell'ambiente, del turismo, della cultura e della prestazione di servizi, in campo commerciale e nell'economia sociale,
1. esorta nuovamente la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adempiere al proprio importante ruolo nello sviluppo economico mediante:
- il rafforzamento della politica della concorrenza,
 - la creazione di un ambiente favorevole al risparmio, agli investimenti e alla creazione di imprese nonché la creazione di condizioni quadro che facilitino la partecipazione dei lavoratori ai profitti e agli investimenti (capitale produttivo), sorti solo a seguito di una politica salariale esitante (orientata sulla produttività),
 - la creazione di un clima favorevole che stimoli gli investimenti generatori di posti di lavoro.

Venerdì 14 luglio 1995

- l'aumento degli stanziamenti destinati alla ricerca tecnologica,
 - la promozione della produzione industriale nei settori delle tecnologie di punta,
 - la realizzazione delle reti transeuropee (trasporti, telecomunicazioni),
 - il sostegno alle tecniche produttive che tutelano l'ambiente, che riducono sensibilmente l'impiego di materie prime, l'emissione di sostanze nocive, come pure la produzione di rifiuti e che si integrano nel ciclo naturale,
 - l'attenta presa in considerazione delle piccole e medie imprese attraverso la definizione di normative e programmi d'azione comunitari che tengano conto delle loro caratteristiche specifiche e, in modo più particolare, attraverso una semplificazione delle norme amministrative e/o tecniche applicabili alle PMI,
 - il miglioramento delle misure a favore della creazione di imprese con un approccio globale in materia di consulenza e finanziamento finalizzato
 - particolare attenzione al coinvolgimento e alla partecipazione di entrambi gli interlocutori sociali nel processo economico e a tutti i livelli, tramite, tra l'altro, il dialogo sociale.
2. si attende che gli Stati membri facciano in modo che le imprese dispongano del margine di manovra necessario per poter reagire in modo flessibile ai mutamenti del mercato e li invita pertanto a razionalizzare e semplificare le norme burocratiche per la creazione e la fondazione di imprese;
3. considera essenziale per una crescita creatrice di occupazione che siano presi provvedimenti in modo che la manodopera europea possa autonomamente dispiegare, nel corso di una vita, capacità di apprendimento e reputa importante, di fronte alle future innovazioni, un atteggiamento individuale positivo e improntato a flessibilità nella scelta della professione;
4. ritiene che per promuovere l'occupazione siano necessarie misure di politica strutturale più efficaci anche a livello comunitario e che tali misure debbano essere attuate con la partecipazione attiva delle parti sociali e un sostegno finanziario adeguato, soprattutto sulla base di una cooperazione tra il ramo pubblico e quello privato;
5. si attende dalle parti sociali che, in un'ottica di flessibilità positiva, nella negoziazione sui contratti collettivi indichino vie che permettano di definire contratti di lavoro conformi alle esigenze del ramo specifico cui si riferiscono e che i lavoratori possano conseguire migliori qualifiche professionali al fine di adeguarsi ai mutamenti strutturali dovuti al progresso tecnologico;
6. fa appello alle imprese e alle parti sociali, così come, in vista della creazione delle necessarie condizioni quadro, agli Stati membri nonché alle autorità regionali competenti in merito e all'Unione affinché siano adottate misure per favorire la volontaria prestazione di lavoro a tempo parziale, soggetta all'obbligo di assicurazione sociale, l'interruzione dell'attività professionale, la dispensa, retribuita, dal lavoro per promuovere l'aggiornamento professionale e altre forme di riduzione dell'orario di lavoro, alla condizione tassativa di non pregiudicare la posizione concorrenziale delle imprese e la protezione sociale dei lavoratori;
7. si pronuncia a favore di una reimpostazione, ovvero di una riduzione, del tempo di lavoro, affinché chi è in cerca di occupazione possa trovare più facilmente un posto; giunge in ogni caso alla conclusione che una riduzione del tempo di lavoro, benché in grado di aumentare l'occupazione in alcuni settori, non può da sola ingenerare l'auspicato incremento dell'occupazione e non deve essere pertanto considerata una panacea contro la disoccupazione nell'UE e rinvia al riguardo ai lavori preliminari della sua commissione per gli affari sociali e l'occupazione per una relazione sulla riduzione del tempo di lavoro (PE 211.370);
8. è dell'avviso che una maggiore flessibilità nel tempo di lavoro sia nell'interesse tanto dei lavoratori che dei datori di lavoro e riconosce che vi si potrà arrivare soltanto con la cooperazione delle due parti e dei responsabili di entrambe in seno alle aziende; rileva che, secondo la relazione sull'occupazione in Europa nel 1994, se si tiene conto dei travasi di occupazione tra comparti, e cioè dall'agricoltura e l'industria verso i servizi, e se si prende in considerazione anche il relativo incremento dell'occupazione femminile, tra il 1983 e il 1992 soltanto 5 dei 12 Stati membri hanno fatto registrare un calo superiore a un'ora settimanale nel tempo medio di lavoro, mentre in due Stati membri le ore di lavoro medio settimanali hanno addirittura fatto registrare un lieve aumento;

Venerdì 14 luglio 1995

9. ritiene che gli Stati membri debbano compiere ulteriori passi per eliminare la tassazione del lavoro e dei costi salariali accessori, soprattutto per quanto riguarda la manodopera meno qualificata, per la quale questi costi sono smisuratamente elevati, e procedere alla tassazione a carico dello sfruttamento delle risorse; chiede pertanto che le assicurazioni sociali siano gradualmente sgravate da spese estranee all'assicurazione e che i compiti concernenti l'intera collettività siano finanziati con il bilancio dello Stato;
10. ritiene inoltre che i regimi di previdenza sociale e fiscali debbano funzionare in modo da mantenere una motivazione al lavoro e fa appello agli Stati membri affinché utilizzino l'imposta sul reddito a favore dei disoccupati in modo più flessibile, per non condannarli a una rassegnata accettazione della propria situazione (per esempio, vietando loro di seguire una formazione di propria iniziativa) e in modo da evitare di preferire redditi provenienti da indennità o dal circuito non ufficiale;
11. si attende un aumento delle risorse finanziarie destinate alle misure di politica occupazionale, da impiegare per promuovere i mutamenti strutturali e non per mantenere strutture obsolete;
12. è del parere che, in caso di disoccupazione incombente e in atto, si debba incentivare la creazione di proprie imprese (per esempio, continuando a corrispondere indennità di disoccupazione, capitalizzando i diritti alle prestazioni, riscattando i diritti nel caso in cui venga meno il minimo vitale entro un periodo di transizione);
13. favorisce la creazione di sussidi dei costi salariali a tempo limitato per i datori di lavoro i quali si impegnino effettivamente per la reintegrazione dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostiene la necessità di migliorare l'efficienza degli uffici di collocamento pubblici, affinché la domanda di lavoro possa essere identificata anche da chi cerca lavoro;
14. osserva con preoccupazione lo squilibrio tra offerta e domanda di forza lavoro qualificata; esorta gli Stati membri a perfezionare il proprio sistema di istruzione e formazione e l'Unione a promuovere e completare tali sforzi (programma «Leonardo»), affinché tali sistemi possano essere adeguati — soprattutto in una società di informazione in rapido movimento — ai mutamenti sul mercato del lavoro; chiede la promozione della formazione professionale e dell'istruzione ad alto livello, nella ricerca e sviluppo, nei settori delle tecnologie e dei prodotti meno inquinanti e che consumano meno energia e materie prime, nonché una cooperazione tra Stato, economia e parti sociali volta a definire e attuare un approccio proiettato al futuro della formazione permanente, in grado di concretizzare il principio dell'apprendimento ininterrotto (Libro bianco); ritiene inoltre importante sensibilizzare i lavoratori e i datori di lavoro sull'importanza della formazione professionale e della formazione permanente quale fattore costante della vita professionale;
15. invita gli Stati membri a estendere attivamente l'infrastruttura sociale e del mercato del lavoro, per reagire positivamente ai mutamenti dei ruoli sessuali nella società e raccomanda a questo riguardo una rapida approvazione, da parte del Consiglio, della direttiva sul congedo parentale;
16. sottolinea l'urgente necessità di elaborare una politica europea dell'immigrazione che lotti efficacemente contro l'immigrazione clandestina e il suo sfruttamento sul mercato del lavoro e invoca una politica comunitaria, sulla base di regole convenute con i paesi di emigrazione, per influire sulla pressione migratoria, tenendo conto della domanda e dell'offerta nel mercato del lavoro e concludendo accordi in ordine alla formazione professionale dei migranti e al loro inserimento nel mercato del lavoro europeo;
17. rileva che il successo economico dell'Unione europea è correlato al commercio mondiale e che la povertà e l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo pregiudicano gravemente la possibilità di esportare merci e di creare posti di lavoro negli Stati membri;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Comitato economico e sociale.
-

Venerdì 14 luglio 1995

5. Servizi postali

B4-0984, 0987 e 1043/95

Risoluzione sull'attuazione di un mercato unico dei servizi postali

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde della Commissione sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali (COM(91)0476),
 - vista la propria risoluzione in materia del 22 gennaio 1993 ⁽¹⁾, nella quale chiedeva alla Commissione di redigere un pacchetto di proposte per instaurare un mercato unico dei servizi postali,
 - viste le sue successive risoluzioni del 25 giugno 1993 ⁽²⁾ e 29 ottobre 1993 ⁽³⁾ sulla stessa materia,
 - visto il ruolo che il servizio postale svolge per la coesione sociale,
- A. considerando che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare il quadro giuridico per l'attuazione di un mercato unico dei servizi postali,
- B. considerando che il Consiglio intende anche adottare un'ulteriore risoluzione sulle spese terminali nei servizi postali e che la Presidenza del Consiglio ha dichiarato che tale settore costituisce una delle sue priorità,
1. sottolinea ancora una volta l'importanza vitale dei servizi postali nell'Unione sotto il profilo sia economico che sociale e ribadisce il suo attaccamento alla difesa e alla promozione di un servizio pubblico di qualità al fine di meglio rispondere agli interessi degli utenti e del personale;
 2. chiede alla Commissione di dar seguito alla sua raccomandazione e propone che venga introdotto al più presto un quadro giuridico unico sulla base dell'art. 100A del Trattato CE, in modo da rispettare pienamente il ruolo del Consiglio e del Parlamento europeo in materia;
 3. rileva che la Commissione avrebbe dovuto presentare la sua proposta già nel 1993; tale forte ritardo va considerato come una carenza da parte dell'esecutivo e il Parlamento ha pertanto il diritto di chiedere formalmente alla Commissione di presentare la relativa proposta a norma dell'art. 138B del Trattato CE;
 4. invita la Commissione a proporre un quadro giuridico e cronologico chiaro, che garantisca condizioni trasparenti per l'attuazione da parte degli Stati membri;
 5. sollecita la Commissione a definire nella sua proposta:
 - il servizio universale;
 - le aree incluse nel settore riservato;
 - gli standard minimi relativi alla qualità e all'armonizzazione dei servizi postali;
 6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni, ai governi e parlamenti degli Stati membri e ai sindacati interessati.

⁽¹⁾ GU C 42 del 15.2.1993, pag. 240.

⁽²⁾ GU C 194 del 19.7.1993, pag. 397.

⁽³⁾ GU C 315 del 22.11.1993, pag. 643.

Venerdì 14 luglio 1995

6. Grandi orientamenti economici

A4-0168/95**Risoluzione sulla Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (COM(95)0228 – C4-0210/95)***Il Parlamento europeo,*

- visto il progetto quadro della Commissione per gli indirizzi di massima di politica economica, previsto all'articolo 103, paragrafo 2, del trattato CE,
- visti anche gli articoli 102 A e 103, paragrafo 1, che dispongono che gli Stati membri coordinino le rispettive politiche economiche e le attuino allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 2 del trattato CE,
- vista la raccomandazione della Commissione (COM(95)0228 – C4-0210/95),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0168/95).

1. ritiene che il compito principale della politica economica degli Stati membri e della Comunità sia di tradurre l'attuale ripresa economica in un significativo aumento dei posti di lavoro e in uno sviluppo sostenibile non inflazionistico;

2. sottolinea che il livello attuale e quello delle proiezioni relative alla disoccupazione continuano a essere causa di grandi preoccupazioni (11,2% nel 1994, 10,7% nel 1995, 10,1% nel 1996) e deplora pertanto che la sezione degli indirizzi di massima che si riferisce all'occupazione, in contrasto con quelle dedicate all'inflazione e ai deficit, non stabilisca obiettivi e non offra orientamenti politici;

3. si dichiara preoccupato che, secondo le previsioni della Commissione la crescita nell'Unione nel periodo 1994-1996 assorbirà meno della metà della sovraccapacità generata in un solo anno, il 1993, del periodo di recente recessione e che nel 1995-1996 verranno creati 3 milioni di nuovi posti di lavoro che ridurranno la disoccupazione di soli 1,6 milioni di unità di fronte alla perdita di posti di lavoro di 5,8 milioni registrata nel periodo 1992-1994;

4. conclude che anche nel contesto delle previsioni di crescita della Commissione relativamente ottimistiche rispetto a quelle dell'OCSE e dell'FMI, esiste il rischio che la crescita prevista possa non bastare per eliminare la disoccupazione generata dall'ultima recessione, con il pericolo che i tassi di disoccupazione comunitari possano essere spinti al rialzo da una ripresa insufficiente per cui non è possibile riposare sugli allori per quanto riguarda le prospettive di crescita;

5. ritiene che l'omissione di accennare al rischio di una ripresa inadeguata introduca un elemento di squilibrio e chiede pertanto che gli indirizzi di massima vengano potenziati e si sollecitino gli Stati membri a impedire una ripresa dell'inflazione facendo però attenzione che la domanda cresca a un tasso tale da consentire una crescita superiore ai tassi tendenziali per un periodo di diversi anni, che, per definizione, rappresenta lo stretto necessario per uscire dalla recessione;

6. ritiene che le politiche delineate negli indirizzi di massima siano insufficienti a raggiungere una crescita sostenibile e ad affrontare il problema di una disoccupazione massiccia e che quindi occorra formulare con molta più chiarezza il contributo delle politiche sia monetarie sia strutturali;

7. è preoccupato in quanto le proiezioni della disoccupazione strutturale per il 1997 sono addirittura pari al 9%;

8. preme pertanto affinché il contenuto occupazionale della crescita economica venga drasticamente aumentato mediante l'attuazione delle raccomandazioni contenute nel Libro bianco sulla crescita e la competitività e l'occupazione, in particolare mediante:

- aumento dell'incentivo all'occupazione mediante riduzione della fiscalità e dei costi di lavoro non salariali nel contesto di una stabilità macroeconomica globale,
- un trasferimento graduale dell'onere fiscale dalle imposte che gravano sul lavoro alle imposte sull'impiego delle risorse naturali che scarseggiano e sull'inquinamento ambientale
- l'esame urgente, insieme alle parti sociali, di nuove strutture dell'orario di lavoro in modo da aumentare l'occupazione senza ridurre la competitività delle aziende,

Venerdì 14 luglio 1995

- potenziamento dei sistemi di formazione che aumentino la flessibilità del mercato del lavoro e le possibilità dei singoli;
 - riconoscimento dell'importanza del ruolo delle PMI nella creazione di nuovi posti di lavoro e nello sviluppo economico e necessità di promuovere sforzi a livello comunitario per il sostegno e la dinamizzazione delle PMI;
 - rafforzamento dei fattori competitivi delle imprese dell'Unione e aumento in modo sostenuto degli investimenti, allo scopo di promuovere la crescita economica e l'aumento della disoccupazione mediante stimoli continui alla qualità e all'innovazione, il rafforzamento della ricerca e lo sviluppo tecnologico;
9. consapevole che circa il 50% della disoccupazione strutturale è rappresentato dalla disoccupazione a lungo termine, chiede un'intensificazione dei programmi di formazione rivolti in particolare ai gruppi sfavoriti, al fine di migliorarne le possibilità occupazionali e di promuovere la coesione sociale combattendo il rischio dell'emarginazione sociale;
10. sostiene la proposta della Commissione nel contesto dell'articolo 103 del trattato riguardante la definizione di una procedura volta a controllare l'evoluzione dell'occupazione e le politiche del settore ma chiede discussioni interistituzionali su come sia possibile rafforzare questa proposta e rendere più democratiche le procedure;
11. nota con soddisfazione che fra tutti i settori di convergenza della Comunità si è registrato il massimo progresso nei confronti dell'inflazione, che è scesa da un massimo del 5,6% nel 1991 al 3,2% nel 1994, ma si dichiara preoccupato per l'incertezza del futuro soprattutto negli Stati membri con problemi di svalutazione e sollecita ulteriori progressi in tale settore;
12. si compiace che si registri una tendenza globale alla diminuzione dei disavanzi nazionali ma si rammarica che le proiezioni su un periodo triennale 1994-1996 di forte crescita economica indichino che soltanto la metà della prevista riduzione di 1,6 punti dell'indebitamento comunitario netto in termini di PIL sarà il risultato di una riduzione discrezionale dei disavanzi; in tale contesto raccomanda di fare attenzione a non trascurare i «necessari adeguamenti» che possono indebolire l'impegno di sanare disavanzi strutturali sottesi via via che i miglioramenti ciclici hanno un'influenza positiva sull'indebitamento nazionale;
13. si rammarica dell'evoluzione dell'indebitamento lordo nazionale generale (rispetto al PIL), che nelle proiezioni dovrebbe allontanarsi ancora dall'obiettivo del 60% (66,2% nel 1993 fino al 70,4% nel 1996), mettendo in evidenza quanto sia necessario da parte di numerosi Stati membri attuare piani fiscali notevolmente più ambiziosi;
14. si compiace dell'enfasi posta dagli indirizzi di massima sul consolidamento fiscale ma ritiene che venga dimostrata un'insufficiente consapevolezza della natura relativamente chiusa dell'economia europea e della necessità che le autorità europee garantiscano che le rispettive politiche non conducano a una diminuzione indebita della domanda interna;
15. ritiene pertanto che l'invito contenuto negli indirizzi di massima per una riduzione rapida e sostanziale dei disavanzi verrà a creare le condizioni per una riduzione dei tassi d'interesse, promuovendo in tal modo gli investimenti e la crescita economica sostenuta;
16. sottolinea che se gli Stati procedono al ritmo prescelto al consolidamento della propria posizione fiscale, l'onere di garantire un'adeguata crescita della domanda ricade sulle autorità monetarie, le quali dovrebbero essere sollecitate a prendere coscienza delle proprie responsabilità;
17. preoccupato per l'effetto nocivo su tutti gli Stati membri dall'instabilità dei tassi di cambio e della possibilità di politiche di cambio reciprocamente dannose, ricorda i rischi per il corretto funzionamento del mercato interno derivanti da distorsioni della concorrenza e dagli oneri aggiuntivi imposti agli Stati con problemi di svalutazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di medio termine di stabilità;
18. ritiene che per riuscire nel processo di aggiustamento occorra che la Commissione definisca una strategia di medio termine tenendo conto di quanto segue:
- i) il raggiungimento dei criteri di convergenza e una miscela adeguata di politica fiscale e monetaria, in quanto problemi comuni, richiedono lo sviluppo di nuovi strumenti di politica e di nuove strutture istituzionali per garantire un maggiore coordinamento e per minimizzare gli effetti nocivi;

Venerdì 14 luglio 1995

- ii) l'esigenza di prendere in esame la possibilità di un'iniziativa comunitaria in merito ai sistemi monetari internazionali data l'instabilità provocata dal deprezzamento del dollaro visto il ruolo che tale valuta svolge nelle transazioni e nei pagamenti internazionali;
 - iii) la riforma a medio termine dei regimi di sicurezza sociale nel contesto delle tendenze demografiche e dei vincoli fiscali;
 - iv) occorre dare la priorità al completamento del mercato interno attuando pienamente le direttive esistenti nella legislazione degli Stati membri, in particolare nei settori delle assicurazioni, del diritto delle società, della proprietà intellettuale e industriale, degli appalti pubblici, della nuova tecnologia dei servizi, dei servizi finanziari e della libertà di circolazione ed inoltre occorre completare il mercato interno nei settori dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti;
 - v) il rafforzamento della formazione professionale delle risorse umane, nonché un impegno per la formazione continua, promuovendo un approfondimento tra i centri della creazione del sapere e lo sviluppo tecnologico con il mondo imprenditoriale;
 - vi) occorre tradurre in norme comunitarie le raccomandazioni del Consiglio europeo di Essen sulla società dell'informazione, sullo snellimento legislativo e amministrativo e sulla competitività della Comunità;
 - vii) la transizione al nuovo modello di sviluppo applicando le raccomandazioni di cui al capitolo 10 del Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione, che mira all'integrazione delle politiche ambientale ed economica, allo scopo di ottenere uno sviluppo ecologicamente sostenibile;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

7. Politica dell'Unione nei confronti della regione del Mar Baltico

A4-0158/95

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio «Orientamenti per la politica dell'Unione nei confronti della regione del Mar Baltico» (SEC(94)1747 – C4-0011/95)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 25 ottobre 1994 «Orientamenti per la politica dell'Unione nei confronti della regione del Mar Baltico» (SEC(94)1747 – C4-0011/95),
- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 sulla cooperazione nella regione del Mar Baltico,
- viste le conclusioni del Consiglio del 29 maggio 1995 sulla politica dell'Unione nei confronti della regione del Mar Baltico,
- visti la comunicazione della Commissione al Consiglio del 13 luglio 1994 dal titolo «Verso il superamento degli accordi europei: una strategia in vista dell'adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale» (COM(94)0320) e il successivo documento del 27 luglio 1994 (COM(94)0361),
- vista la sua risoluzione del 30 novembre 1994 sulla strategia dell'Unione europea per preparare l'adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale, in vista del Consiglio europeo di Essen (9 e 10 dicembre 1994) ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni dei vertici del Consiglio europeo di Copenaghen, del giugno 1993, e di Essen, del dicembre 1994, sulla strategia di adesione destinata ai paesi dell'Europa centrale e orientale.

⁽¹⁾ GU C 363 del 19.12.1994, pag. 16.

Venerdì 14 luglio 1995

- vista la sua risoluzione del 9 febbraio 1994 su Kaliningrad (Königsberg), un'enclave russa nella regione baltica: situazione e prospettive dal punto di vista europeo ⁽¹⁾,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la politica regionale (A4-0158/95),
- A. considerando che è nell'interesse di tutta l'Unione contribuire a un proficuo e stabile sviluppo politico, economico e sociale in Polonia, nei tre Stati baltici e nelle aree di Kaliningrad e di Pietroburgo nella Russia nord-occidentale, nonché a fare di detti Stati rilevanti attori negli sviluppi europei e nell'ambito di una più stretta cooperazione in Europa,
- B. considerando che il Mar Baltico è circondato da nove paesi rivieraschi, quattro dei quali sono membri dell'Unione, mentre la Polonia vi è associata grazie a un Accordo europeo e quanto prima anche l'Estonia, la Lettonia e la Lituania disporranno di Accordi europei; che la Russia, il nono paese rivierasco, pur non essendo uno Stato membro, è associata all'Unione tramite un Accordo di partnership ⁽²⁾,
- C. considerando che promuovere la cooperazione regionale ha un effetto moltiplicatore sul volume e l'efficacia dei programmi dell'Unione, il che vale sia per la politica dell'Unione nei confronti della regione baltica che per la sua partnership col Bacino del Mediterraneo,
- D. considerando che in questa fase di transizione economica il libero scambio, l'accesso ai mercati e lo sviluppo economico, sociale ed ecologico sono d'importanza decisiva per colmare il divario che intercorre tra l'Est e l'Ovest dell'Europa in termini di tenore di vita,
- E. considerando che la minaccia più acuta contro la vita nel Mar Baltico e sulle sue sponde sono le varie fonti di inquinamento, le quali a loro volta sono il risultato del degrado ambientale sulla terraferma,
- F. considerando che gli abitanti della regione baltica possiedono un patrimonio culturale europeo comune che dev'essere ripristinato ed incentivato,
- G. considerando che la regione del Baltico è l'unica parte del mondo in cui l'Unione confina direttamente via terra con la Russia, il che conferisce a quest'area una dimensione particolare sotto il profilo della sicurezza,
- H. considerando che la stabilità nella regione del Baltico deve essere costruita insieme alla Russia e non contro di essa e che un assetto di sicurezza sostenibile può esser creato soltanto attraverso un'alleanza con gli Stati Uniti e in cooperazione con una Russia democratica,
- I. considerando che l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia sono già partner associati dell'UEO e che tutti i paesi rivieraschi del Baltico partecipano alla partnership per la pace sotto l'egida della NATO,
- J. considerando che la cooperazione economica nella regione del Baltico necessita di un approccio regionale e che l'Unione europea, per la sua grande esperienza in tale campo, costituisce un partner naturale,

La regione del Baltico — una parte della nuova Europa

1. reputa che la regione del Mar Baltico costituisca una parte importante della nuova Europa e propugna pertanto nei confronti di quest'area una politica comunitaria di vasto respiro destinata a promuovere la stabilità, lo sviluppo democratico, economico, sociale ed ecologico e il consolidamento dello stato di diritto nella regione, oltre che a dare impulso all'integrazione europea dei paesi candidati — la Polonia e i tre paesi baltici — ovvero a sorreggerne la strategia di adesione;
2. accoglie con favore la comunicazione della Commissione al Consiglio «Orientamenti per la politica dell'Unione nei confronti della regione del Mar Baltico» (SEC(94)1747);

⁽¹⁾ GU C 61 del 28.2.1994, pag. 74.

⁽²⁾ L'Accordo di partnership non è comunque ancora stato ratificato.

Venerdì 14 luglio 1995

3. accoglie con favore la conclusione di Accordi europei con i tre paesi baltici, il che significa che essi rientreranno nella strategia dell'Unione destinata all'adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale, alle condizioni descritte nelle conclusioni del vertice del Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 e confermate dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994; chiede che l'adesione si basi sui meriti dei singoli Stati candidati;

Una struttura destinata a favorire la crescita

4. plaude alla conclusione di accordi di libero scambio tra l'Unione e i tre Stati baltici e propone, come fase successiva, la creazione di una zona paneuropea di libero scambio destinata a offrire a tutti i paesi rivieraschi del Baltico la possibilità di concorrere sui mercati europei, così come un miglioramento della cooperazione con gli altri Stati dell'Europa centrale e orientale;

5. approva il sostegno economico che l'Unione ha finora mobilitato a favore dello sviluppo economico della regione attraverso i Fondi strutturali, i programmi Phare e Tacis e per altre vie, e sottolinea l'importanza che nel prosieguo gli aiuti vengano destinati prioritariamente alla cooperazione con e tra le organizzazioni sociali all'insegna di un'equa convivenza e con specifico riferimento al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, alle infrastrutture fisiche e intellettuali e all'ambiente della regione;

6. ritiene che tutta la regione del Mar Baltico dovrebbe essere coinvolta nelle progettazioni relative alla rete transeuropea e rileva che la Via Baltica e i corridoi Helsinki-Pietroburgo sono già riconosciuti all'interno di detta rete;

7. sottolinea la necessità di effettuare una valutazione strategica dell'impatto sull'ambiente delle reti di trasporto e delle reti portuali;

8. sottolinea l'importanza degli investimenti e dell'imprenditoria ai fini dello sviluppo economico della regione, e pone l'accento in particolare sugli effetti positivi che la cooperazione imprenditoriale può avere sui trasferimenti di conoscenze, la formazione linguistica e gli scambi culturali, e sollecita sforzi tesi alla formazione di funzionari specie nei paesi in precedenza comunisti;

Uno sviluppo sostenibile nel Mar Baltico e sulle sue sponde

9. propone che nei programmi comunitari a favore della regione del Baltico venga data priorità all'ambiente; propone che il programma LIFE, destinato a progetti in campo ambientale e ora disponibile per progetti nella regione del Baltico, venga utilizzato maggiormente in questa zona; rammenta che la parte del programma Phare destinata all'ambiente è eccessivamente esigua e va quindi accresciuta e sottolinea che queste misure possono essere attuate ricorrendo a eventuali modifiche nell'ambito dei programmi comunitari esistenti;

10. chiede che sia formulato un obiettivo per il disinquinamento del Mar Baltico e che venga attuato il programma d'azione elaborato in seno alla Commissione di Helsinki (HELCOM);

11. sottolinea la necessità che l'Unione tutta cooperi all'obiettivo di migliorare la sicurezza nucleare nella regione e agevolare l'accesso dei paesi rivieraschi orientali a fonti energetiche pulite e sicure;

Il ripristino del patrimonio culturale

12. propone che l'Unione dia il proprio sostegno agli scambi culturali nella regione, concentrandosi in particolare sugli scambi nel settore dei mezzi di informazione;

13. propone un aumento delle risorse destinate al progetto «Eurofacoltà» e un'estensione del progetto stesso alle Università di Kaliningrad e Pietroburgo, sfruttando i mezzi messi a disposizione dai programmi Tempus/Phare e Tempus/Tacis;

La sicurezza dei cittadini

14. sottolinea l'importanza di dar vita allo stato di diritto nella regione e di combattere il contrabbando e la criminalità;

Venerdì 14 luglio 1995

15. accoglie con favore il fatto che la lotta alla criminalità sia entrata a far parte degli Accordi europei con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania; dà il proprio sostegno a un ulteriore sviluppo dell'Europol e propone la creazione di un ufficio locale sulla sponda orientale del Baltico, per esempio a Riga;

16. è dell'avviso che le frontiere marittime e i sistemi di sorveglianza costiera nel Mar Baltico vadano rafforzati e che si debba combattere il traffico di armi e stupefacenti;

La costruzione di una sicurezza comune

17. reputa che il Patto di stabilità sia stato proficuo per l'instaurazione di un dialogo costruttivo attorno al Tavolo regionale baltico e sottolinea l'importanza che questo lavoro prosegua nel quadro sia dell'OCSE sia della politica baltica dell'Unione;

18. è del parere che sia necessario dar sostegno a una proficua integrazione delle minoranze, in particolare degli abitanti russofoni degli Stati baltici, e rileva che il Consiglio del Mar Baltico dispone ora di un proprio Difensore civico per le questioni inerenti ai diritti dell'uomo, allo sviluppo democratico e ai diritti delle minoranze;

19. invita tutti gli Stati del Mar Baltico ad aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a riconoscere il diritto di presentare domande individuali alla Commissione europea dei diritti dell'uomo (articolo 25 della Convenzione) nonché la giurisdizione vincolante della Corte europea dei diritti dell'uomo (articolo 46 della Convenzione) e a garantire i principî dello stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti dei gruppi minoritari;

20. ritiene che una riduzione della presenza militare nel territorio di Kaliningrad rappresenterebbe un contributo fondamentale alla stabilità della regione e quindi un impulso importante per l'integrazione dello stesso territorio di Kaliningrad nella cooperazione regionale;

21. ricorda che le regioni di Kaliningrad, della Carelia, la zona di Pietroburgo e Kola rappresentano una particolare sfida per quanto concerne uno sviluppo socioeconomico equilibrato e invita la Commissione, tenendo conto dei problemi globali della conversione militare e della sicurezza nucleare in tali regioni, a inserirle in adeguati programmi di aiuto e cooperazione dell'Unione;

22. approva l'adesione degli Stati membri e dei paesi associati a tutte le strutture di sicurezza di cui già fanno parte altri membri dell'Unione, riconoscendo al tempo stesso il diritto di ogni Stato a decidere in merito alla propria politica di sicurezza;

La promozione della cooperazione regionale

23. ritiene che il Consiglio del Mar Baltico e il Consiglio euro-artico di Barents, fra l'altro grazie alla loro funzione di ponte transfrontaliero fra gli Stati membri dell'Unione europea e altri paesi, costituiscano partner importanti nella cooperazione in ordine alla politica dell'Unione nei confronti della regione del Mar Baltico;

24. ritiene che la cooperazione economica nella regione del Mar Baltico necessiti di un approccio regionale e propone pertanto un programma comunitario destinato all'area baltica che prenda di mira tutta la regione e preveda una cooperazione multilaterale e interregionale;

25. propone che una determinata parte delle risorse dei programmi comunitari utilizzabili nella regione vengano destinate, in base a regole generalmente applicabili, specificamente alla cooperazione baltica, ed esorta la propria commissione per i bilanci a valutare tale possibilità nell'attuale quadro di bilancio;

26. propone che la Commissione amplii e aggiorni la parte transfrontaliera del programma Phare, al fine di aumentare il campo di applicazione nella regione, e apra il programma Tacis alla cooperazione transfrontaliera; propone che vengano attuate forme concrete di coordinamento e pianificazione comune di Phare CBC, Fondi strutturali/Interreg II e Tacis e che in tutti i programmi transfrontalieri vengano considerate come frontiere anche le frontiere marittime;

Venerdì 14 luglio 1995

La strutturazione di una cooperazione transfrontaliera

27. ritiene che l'apertura, in tempi brevi, di rappresentanze dell'Unione nelle capitali degli Stati baltici sia della massima importanza ai fini del dialogo politico con tali paesi e del controllo dell'attuazione del programma Phare, nonché per quanto riguarda il loro appoggio all'Unione e le loro conoscenze su di essa;

28. propone che l'Unione conferisca un ruolo di maggior rilievo al Consiglio del Mar Baltico nell'individuare progetti e priorità per la regione, che le attività e le decisioni di tale Consiglio siano tenute in maggior conto dalla Commissione e che il Consiglio del Mar Baltico continui anche il dialogo con le istituzioni finanziarie internazionali al fine di migliorare il coordinamento tra le varie forme di cooperazione;

*
* *
*

29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri del Consiglio del Mar Baltico.

8. Politica audiovisiva**A4-0140/95**

Proposta di risoluzione sul Libro verde «Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea» (COM(94)0096 — C3-0222/94)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 15 febbraio 1990 sulla concentrazione dei mezzi di informazione ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1992 sulla concentrazione dei mezzi di informazione e la pluralità di opinioni ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 1994 sul Libro verde della Commissione «Pluralismo e concentrazione dei mezzi di comunicazione di massa nel mercato interno» ⁽³⁾,
- visto il suo parere del 19 aprile 1994 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 aprile 1994 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: La diffusione video digitale — un quadro di azione per la politica comunitaria e sul progetto di risoluzione del Consiglio relativa a un quadro d'azione per la politica comunitaria nel settore della diffusione video digitale ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 maggio 1994 sulla comunicazione della Commissione sui problemi dell'audiovisivo dopo la direttiva «Televisione senza frontiere»: applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE ⁽⁶⁾,
- visto il suo parere del 6 maggio 1994 sulla comunicazione della Commissione concernente il programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea «MEDIA» (1991-1995) e la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/685/CEE (MEDIA) ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 68 del 19.3.1990, pag. 137.

⁽²⁾ GU C 284 del 2.11.1992, pag. 44.

⁽³⁾ GU C 44 del 14.2.1994, pag. 177.

⁽⁴⁾ GU C 128 del 9.5.1994, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU C 128 del 9.5.1994, pag. 57.

⁽⁶⁾ GU C 205 del 25.7.1994, pag. 558.

⁽⁷⁾ GU C 205 del 25.7.1994, pag. 555.

Venerdì 14 luglio 1995

- vista la sua risoluzione del 27 ottobre 1994 sulla concentrazione dei mezzi di informazione di massa e il pluralismo ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 30 novembre 1994 sulla raccomandazione al Consiglio europeo: «L'Europa e la società dell'informazione planetaria» e una comunicazione della Commissione delle Comunità europee «Verso la società dell'informazione in Europa: un piano di azione» ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 1995 sulla Conferenza del G7 del 25 e 26 febbraio 1995 sulla società dell'informazione ⁽³⁾,
 - visto il Libro verde della Commissione sulle scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea (COM(94)0096 — C3-0222/94),
 - vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1995 recante modifica della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(95)0086),
 - vista la relazione del gruppo di riflessione sulla politica audiovisiva dell'Unione europea,
 - viste le conclusioni della Conferenza europea sul settore audiovisivo tenutasi il 30 giugno e il 1° luglio 1994 a Bruxelles,
 - visti i pareri del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾ e del Comitato delle regioni ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 145 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0140/95),
- A. riconoscendo la validità dell'intenzione della Commissione di attuare una strategia specifica per la promozione dell'industria europea dei prodotti audiovisivi quale integrazione delle misure nazionali esistenti e considerando che un'industria dei programmi forte e competitiva è un elemento strategico fondamentale del settore audiovisivo che merita un sostegno comunitario, per quanto concerne sia la creazione e la promozione delle opere europee che la diffusione audiovisiva,
- B. deplorando che finora non si sia tenuto sufficientemente conto di tale aspetto dato che gli operatori culturali non sono stati adeguatamente associati alle numerose iniziative concernenti la società dell'informazione;
- C. convenendo che i prodotti e le opere audiovisive presentano un duplice carattere sotto il profilo economico e dei servizi ma anche, e soprattutto, in quanto fattore culturale e che pertanto essi devono essere oggetto di un'attenzione specifica,
- D. deplorando l'attuale debolezza dell'industria europea dei programmi la cui quota di mercato nell'Unione europea è inferiore al 20% nel settore cinematografico e al 25% per quanto riguarda i prodotti multimediali mentre rappresenta appena il 40% per i film documentari, e deplorando inoltre che troppo poco rilievo sia stato dato al potenziamento degli archivi, che costituiscono un'importante premessa per lo sviluppo dei nuovi servizi audiovisivi,
- E. sostenendo l'orientamento della Commissione di concepire la diversità del panorama produttivo europeo quale punto di partenza per un percorso specificamente europeo coronato da successo,

⁽¹⁾ GU C 323 del 21.10.1994, pag. 157.

⁽²⁾ GU C 363 del 19.12.1994, pag. 33.

⁽³⁾ GU C 56 del 5.3.1995, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU C 393 del 31.12.1994, pag. 25.

⁽⁵⁾ CdR 178/94.

Venerdì 14 luglio 1995

- F. considerando che il futuro sviluppo dell'industria europea dei programmi non può essere dissociato dagli sviluppi tecnologici ed economici nei settori connessi, risultanti dall'ingresso nella società dell'informazione,
- G. consapevole che l'arrivo di nuovi partner dell'Europa centrale e orientale conferisce un rilievo e un potenziale diversi al mercato audiovisivo europeo,
- H. attendendosi che l'espansione della società dell'informazione contribuisca a potenziare l'industria dei programmi, alla quale i nuovi servizi multimediali aprono nuovi sbocchi sul mercato,
- I. temendo che un orientamento troppo unilaterale verso il mercato mondiale non tenga conto di alcune specificità della domanda europea e non risponda alle esigenze di produzione a carattere locale, regionale e nazionale, né all'interesse per le produzioni di avanguardia o creative,
- J. ritenendo indispensabile che la produzione europea si riposizioni energicamente sui mercati internazionali dei prodotti audiovisivi, compiendo i necessari sforzi di adattamento e promozione, e che i recenti sviluppi tecnologici contribuiscano notevolmente a ridurre le barriere di lingua che ostacolano tale sforzo,
- K. convinto che l'industria audiovisiva creerà un'ampia gamma di nuove possibilità di occupazione ma temendo altresì considerevoli perdite di posti di lavoro risultanti da misure di razionalizzazione,
- L. con la fondata speranza che i cambiamenti e i miglioramenti che si intende apportare agli strumenti europei di sostegno — da finanziare con fondi comunitari e degli Stati membri — nei settori della formazione, della distribuzione e della produzione contribuiranno a migliorare la posizione sul mercato dell'industria dei programmi e cinematografica europea e le possibilità di commercializzazione delle sue produzioni, essenzialmente attraverso il programma MEDIA II e un fondo europeo di garanzia,
- M. riconoscendo che gli obiettivi del pluralismo, della promozione culturale e del mantenimento ovvero della creazione di posti di lavoro potranno essere raggiunti solo se si riuscirà a soddisfare una domanda che presuppone, da un lato, l'esigenza di rivolgersi a un ampio pubblico e, dall'altro, di tener conto dei diversi interessi regionali e nazionali,
- N. considerando l'opportunità di identificare le opere e i prodotti audiovisivi europei finanziati dall'Unione europea per mezzo di una sigla o di un logo affinché il pubblico possa rendersi conto dell'azione comunitaria nel settore audiovisivo,
- O. riconoscendo che le emittenti radiotelesive, soprattutto nel settore pubblico, svolgono un importante ruolo non solo nel commissionare, produrre e coprodurre prodotti audiovisivi ma soprattutto per quanto concerne la diffusione di programmi e che rappresentano quindi un fattore decisivo nel processo democratico di formazione dell'opinione,
- P. sottolineando che è indispensabile che gli organismi audiovisivi continuino a diffondere programmi completi ed equilibrati che siano accessibili all'intera popolazione e siano oggetto di un efficace controllo sociale,
- Q. ritenendo che l'introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme di utilizzazione e distribuzione determini un ampliamento e non una limitazione del campo di azione riservato agli enti radiotelesivi, in quanto essi dispongono di strutture consolidate nel settore della produzione e, beneficiando di misure di sostegno, possono mirare a nuovi successi sul mercato,
- R. ricordando l'importanza che esso attribuisce, per garantire il pluralismo, all'obiettivo legislativo di liberalizzare i mercati per l'industria dei programmi mediante il ravvicinamento delle disposizioni vigenti negli Stati membri in materia di procedure giuridiche applicabili alle concentrazioni,
- S. considerando l'importanza che la revisione della direttiva «Televisione senza frontiere» riveste anche per il futuro dell'industria europea dei programmi, in particolare per quanto concerne la definizione del concetto di settore radiotelesivo e il regime delle quote,
- T. consapevole della richiesta dei produttori cinematografici europei di destinare l'1% dei fondi strutturali alla promozione dell'industria dei programmi,

Venerdì 14 luglio 1995

1. appoggia l'intenzione della Commissione di creare, nel quadro di una strategia di aiuto mirata (prevalentemente tramite il programma MEDIA II e un fondo europeo di garanzia), un'industria europea dei programmi che sia competitiva, considerando che occorre raggiungere prioritariamente il mercato paneuropeo finora inesplorato; deplora tuttavia l'inadeguatezza degli strumenti finanziari accordati dal Consiglio per sviluppare un'autentica politica europea dell'audiovisivo;
2. ritiene che qualsiasi politica intesa a sviluppare la società dell'informazione debba inserirsi in una strategia destinata a incoraggiare la produzione audiovisiva e lo sviluppo dell'utilizzazione delle nuove tecnologie da parte dei mezzi di comunicazione;
3. si attende che la Commissione presenti quanto prima una proposta concreta relativa all'istituzione di un fondo di garanzia europeo che consenta di sostenere le grandi produzioni cinematografiche, senza però essere esclusivamente riservato a queste ultime, in quanto limiterebbe altrimenti il pluralismo culturale che si esprime anche con prodotti «nicchia»;
4. chiede alla Commissione di garantire che beneficino delle misure di sostegno in particolare i produttori indipendenti, inclusi i piccoli e medi produttori efficienti, e che tali misure siano limitate nel tempo secondo il principio dell'«aiuto all'autoaiuto» e non abbiano effetto distorsivo della concorrenza;
5. chiede alla Commissione di adottare provvedimenti intesi a far sì che le grandi imprese produttrici e distributrici si interessino anche alle produzioni creative e di avanguardia, in modo da consentire la diffusione su maggior scala di questo tipo di produzione audiovisiva;
6. ritiene che, al fine di agevolare le possibilità di commercializzazione, i costi di produzione dei film che beneficiano di sovvenzioni non debbano più essere oggetto di limitazioni;
7. riconosce la necessità di concedere al settore interessato la possibilità di ottenere tutti i diritti di sfruttamento (cinema, TV, video, servizi multimediali) per ridurre il rischio di non pervenire neanche al rifinanziamento dei costi di distribuzione;
8. ritiene indispensabile potenziare il sistema di distribuzione e propone di istituire una rete di stretti collegamenti fra i distributori ancora indipendenti;
9. rileva che occorre consentire uno sfruttamento coordinato e simultaneo, in tutti i paesi, dei film europei nei cinema europei e negli altri mezzi di comunicazione in quanto solo strategie di sfruttamento simultanee possono avere un effetto su ampia scala, cui deve dare un contributo decisivo il programma MEDIA II;
10. ritiene necessario orientare il programma MEDIA II e le misure d'incentivo nazionali e regionali all'industria cinematografica in modo da garantire che per le produzioni a basso e medio costo siano disponibili, una volta ultimata la produzione, adeguati fondi per la promozione e la commercializzazione, al fine di stimolare l'interesse internazionale;
11. invita la Commissione e i governi degli Stati membri a creare incentivi fiscali agli investimenti di capitale privato nell'industria cinematografica e televisiva europea per finanziare la produzione dei programmi e a migliorare la base fiscale dell'industria dei programmi limitando, per esempio, al 10% l'imposta sulle società;
12. riconosce il sistema duale di diffusione costituitosi in Europa ma sottolinea la necessità di garantire agli enti pubblici di diffusione pari opportunità di concorrenza sul mercato in espansione della società dell'informazione;
13. rileva che è urgentemente necessario, ai fini della parità di opportunità tra emittenti commerciali e organismi pubblici, garantire l'esistenza e lo sviluppo, compreso il finanziamento, del settore radiotelevisivo pubblico;
14. riconosce l'elevato livello di programmazione fissato dalle emittenti del servizio pubblico, che fungono da termine di paragone per tutte le trasmissioni di qualità in Europa;
15. rileva la necessità che la Commissione chiarisca che, in considerazione della funzione specifica del settore radiotelevisivo pubblico, il suo finanziamento tramite canoni o fondi statali non può essere considerato sulla base delle disposizioni del trattato CE relative agli aiuti di Stato;

Venerdì 14 luglio 1995

16. si pronuncia risolutamente a favore di un concetto globale di diffusione e della necessità di estenderlo ai servizi multimediali e ritiene che tali nuovi servizi dovrebbero figurare nella direttiva rivista sulla televisione senza frontiere;
17. raccomanda una strategia per i mezzi di informazione e i programmi che consideri i nuovi servizi come una possibilità per ampliare la diversità culturale europea, garantendo un accesso paritetico e non discriminatorio per tutti gli utenti e una concorrenza libera e aperta per tutti i produttori, e che basi su tale criterio la promozione dell'industria dei programmi;
18. è preoccupato per il passaggio già in atto da rapporti di lavoro oggi tutelati sul piano sociale e contrattuale all'occupazione libera e al lavoro a distanza insufficientemente tutelati sul piano sociale), passaggio che andrebbe accompagnato da una maggiore protezione sociale e qualificazione dei liberi professionisti nel settore dei mass media; ciò richiede anche un adeguamento al quadro multimediale digitalizzato del diritto d'autore e delle normative relative ai diritti di protezione;
19. invita la Commissione a chiarire sul piano giuridico, in occasione della revisione della direttiva «Televisione senza frontiere», le esistenti incertezze connesse al regime delle quote nonché a insistere presso i responsabili degli Stati membri affinché impongano, conformemente al principio dello Stato di stabilimento, un assoluto divieto della pornografia e delle trasmissioni che esaltano la violenza e riprendano obbligatoriamente il principio del tempo netto per le interruzioni pubblicitarie dei film;
20. considera l'obbligo delle quote un importante strumento per rendere i prodotti audiovisivi europei accessibili a un ampio pubblico e incentivare pertanto l'industria europea dei programmi a fornire prodotti diversificati, significativi sotto il profilo culturale e commerciabili;
21. ritiene indispensabile una cooperazione transfrontaliera tra gli enti competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle emittenti commerciali onde garantire il pluralismo e impedire concentrazioni inaccettabili dei mezzi di comunicazione, assicurando che non vengano elusi i limiti di concentrazione nazionali; ciò potrebbe realizzarsi mediante un consiglio di cooperazione comprendente delegati degli Stati membri, composto di personalità indipendenti e in cui siano rappresentati su base paritetica i produttori pubblici e quelli commerciali e sia assicurata un'equa rappresentanza di uomini e donne, col compito precipuo di creare a livello europeo una trasparenza delle strutture di partecipazione; esso opererebbe in collaborazione con il Parlamento europeo per presentare a intervalli regolari bilanci e relazioni di valutazione;
22. appoggia misure per la promozione di un'emittenza dei cittadini e di canali aperti, onde consentire l'accesso diretto e la partecipazione dei cittadini ai media audiovisivi e rafforzare quindi il processo democratico a livello locale e regionale, tenuto conto della crescente importanza dei mezzi di comunicazione nell'informazione dei cittadini;
23. ritiene che la creazione di nuove forme di servizio pubblico e di partenariato pubblico-privato rappresenti una strategia promettente per il futuro, sia sotto forma di «community networks», per le quali devono essere disponibili anche spazi di utilizzazione accessibili al pubblico, che sotto forma di «café-media»;
24. chiede che il sistema europeo di assistenza e incentivi finanziari sia esteso ai paesi dell'Europa centrale e orientale e che nell'ambito dei programmi PHARE e TACIS siano disponibili fondi specifici per il potenziamento del settore audiovisivo in tali paesi; nell'interesse di una società mondiale fondata sulla solidarietà devono essere adottate, nel quadro degli accordi esistenti, anche misure di promozione audiovisiva per i paesi in via di sviluppo;
25. sollecita misure volte a garantire la parità di accesso ai programmi audiovisivi europei attraverso il controllo della parità di opportunità e la fissazione di criteri a tale riguardo, ai fini dell'attribuzione e della valutazione dei finanziamenti in questo settore;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
-

Venerdì 14 luglio 1995

9. Indici dei prezzi al consumo *

A4-0114/95

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati
(COM(94)0674 – C4-0100/95 – 95/0009 (CNS))**

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

Considerando quinto bis, ter e quater (nuovi)

considerando che gli indici dei prezzi comparabili potrebbero tuttavia svolgere un ruolo nel dibattito politico nazionale e addirittura influenzare gli accordi salariali a livello nazionale o l'indicizzazione delle pensioni e delle prestazioni;

considerando che le cifre calcolate sulla base di indici dei prezzi comparabili possono differire in misura significativa da quelle calcolate a partire dagli indici nazionali esistenti e che ciò potrebbe minare la fiducia dell'opinione pubblica nella fase che precede l'introduzione della moneta unica;

considerando che non è ancora stata fornita alcuna informazione in merito alla probabile entità di tali differenze per i singoli Stati membri;

(Emendamento 1)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un «modus vivendi» fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in merito alle misure di esecuzione degli atti adottati a norma della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE;

(Emendamento 8)

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione deve assicurare la piena trasparenza in ordine alle conseguenze sui prezzi nazionali al consumo dell'inserimento ovvero della soppressione di elementi nel sistema armonizzato degli indici dei prezzi al consumo. La Commissione fornisce al Parlamento europeo un'analisi dei cambiamenti che si verificherebbero.

(*) GU C 84 del 6.4.1995, pag. 7.

Venerdì 14 luglio 1995

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Articolo 14, paragrafo 2

2. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora non dovessero essere conformi al parere emesso dal comitato, tali misure verranno immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di 3 mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

2. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora non dovessero essere conformi al parere emesso dal comitato, tali misure verranno immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio **e al Parlamento europeo**. In tal caso la Commissione differisce di 3 mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (COM(94)0674 — C4-0100/95 — 95/0009 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0674 — 95/0009 (CNS))⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 213 del trattato CE (C4-0100/95),
- visto che la proposta di regolamento in oggetto attiene al completamento del mercato interno e che pertanto la base giuridica più pertinente dovrebbe essere l'articolo 100 A del trattato CE,
- visto l'articolo 58 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0114/95),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
3. è disposto ad accettare quale base giuridica l'articolo 213 ma si opporrà a qualsiasi tentativo di sostituirla con l'articolo 235 e chiederà, in tal caso, l'applicazione dell'articolo 100 A;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 84 del 6.4.1995, pag. 7.

Venerdì 14 luglio 1995

10. Ruolo del Mediatore europeo

A4-0083/94

Risoluzione sul ruolo del mediatore europeo nominato dal Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE, in particolare gli articoli 8 D, secondo comma, e 138 E, paragrafo 4,
 - visto il trattato CECA, in particolare l'articolo 20 D, paragrafo 4,
 - visto il trattato CEEA, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,
 - vista la propria decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, in particolare l'articolo 6 di tale statuto ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 148 e 159 del proprio regolamento,
 - visti gli appelli per la presentazione delle candidature del 30 luglio 1994 ⁽²⁾ e del 23 maggio 1995 ⁽³⁾,
 - viste le candidature presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dello statuto e condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore e all'articolo 159, paragrafo 3, del proprio regolamento,
 - vista la sua decisione del 12 luglio 1995 con la quale il mediatore europeo è stato nominato per la durata della presente legislatura ⁽⁴⁾,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A4-0083/94).
- A considerando che il mediatore europeo è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura,
- B considerando che il mediatore europeo è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore,
- C considerando che le candidature devono essere appoggiate da almeno ventinove deputati, appartenenti ad almeno due Stati membri, e comprovare che i candidati rispondono alle condizioni richieste dallo statuto del mediatore,
1. ritiene che, al fine di migliorarle, le relazioni fra i cittadini europei e le istituzioni della Comunità europea dovrebbero basarsi sul rispetto dei diritti dei cittadini europei e di conseguenza reputa che l'insediamento del mediatore consentirà di
 - a) tutelare i diritti dei cittadini europei dalla cattiva amministrazione delle istituzioni europee;
 - b) rafforzare le relazioni fra le istituzioni e i cittadini europei;
 2. ritiene che la commissione per le petizioni e il mediatore costituiscano congiuntamente un efficace sistema per la tutela degli interessi dei cittadini in questioni di competenza della Comunità e contribuiscano pertanto a migliorare l'azione democratica della Comunità;
 3. ricorda che, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la funzione del mediatore consiste nell'individuare casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari e che alla commissione per le petizioni corre l'obbligo di trovare una risposta adeguata a ogni denuncia, a ogni richiesta di parere, a ogni invito all'azione nonché alle reazioni dei cittadini alle risoluzioni del Parlamento o alle decisioni adottate da altre istituzioni od organi comunitari, a essa indirizzati da persone fisiche o giuridiche;

⁽¹⁾ GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 210 del 30.7.1994, pag. 21.

⁽³⁾ GU C 127 del 23.5.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 11.

Venerdì 14 luglio 1995

4. sottolinea la necessità di avviare una stretta cooperazione tra il mediatore europeo e la commissione per le petizioni del Parlamento non soltanto per quanto concerne l'esame delle singole relazioni o delle relazioni annuali del mediatore ma anche nei casi in cui lo richiedono gli interessi delle persone in causa o il miglioramento delle funzioni della Comunità, garantendo pertanto ai cittadini dell'Unione europea un esame rapido ed efficace delle denunce e delle petizioni da essi presentate;
5. si impegna a sostenere il mediatore nell'espletamento delle sue funzioni esaminandone le relazioni e, qualora la commissione per le petizioni lo ritenga necessario, intraprendendo i passi necessari per tutelare gli interessi delle persone in causa, in particolare nei casi in cui si è rivelato insufficiente il sostegno delle altre istituzioni e organi comunitari;
6. invita tutte le istituzioni e gli organi della Comunità, in particolare il Consiglio e la Commissione, a cooperare strettamente con il mediatore e a mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti di cui necessita per un efficace esercizio delle sue funzioni;
7. sollecita le tre istituzioni dell'Unione europea a rilasciare quanto prima, conformemente all'articolo 11 della decisione del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, una dichiarazione congiunta in cui si enuncino i principi che fissano il numero degli agenti assegnati al mediatore e lo statuto di agente temporaneo o a contratto del personale incaricato delle indagini, al fine di garantire la sua indipendenza ed efficienza;
8. è preoccupato per la disposizione relativa alla carica di mediatore nel progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1995, sezione I: Parlamento europeo, secondo cui può avere la qualifica di temporaneo solo il personale che si occupa delle indagini di cui all'articolo 138 E, mentre a tutte le altre esigenze di personale deve far fronte il Segretariato generale del Parlamento, e chiede che al fine di sostenere l'indipendenza e l'efficienza del mediatore tutto il suo personale sia assegnato al suo ufficio per la durata del suo mandato;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni e gli organi dell'Unione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

11. Conferenza interministeriale sull'ambiente

A4-0172/95

Risoluzione sulla Conferenza dei ministri dell'ambiente che si terrà a Sofia nell'ottobre 1995

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Collins e altri sulla Conferenza dei ministri dell'ambiente che si terrà a Sofia nell'ottobre 1995 (B4-0439/94),
- visti i risultati della Conferenza di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, in particolare l'Agenda 21, la Convenzione sul clima e la Convenzione sulla biodiversità,
- vista la sua risoluzione del 25 giugno 1993 sui risultati della Conferenza paneuropea dei ministri dell'ambiente svoltasi a Lucerna dal 28 al 30 aprile 1993 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 130 R, paragrafo 2, del trattato CE, in base al quale la tutela dell'ambiente deve essere integrata in tutte le altre politiche comunitarie,
- visto l'articolo 45 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0172/95),

⁽¹⁾ GU C 194 del 19.7.1993, pag. 360.

Venerdì 14 luglio 1995

- A. considerando che il processo «Ambiente per l'Europa» offre ai ministri dell'ambiente dell'intera area coperta dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ⁽¹⁾ un'opportunità unica per discutere e decidere in merito all'attuazione dell'Agenda 21 a livello paneuropeo nonché agli sforzi congiunti che tale regione deve compiere per contribuire allo sviluppo sostenibile su scala mondiale,
- B. considerando che il processo «Ambiente per l'Europa» è un elemento importante dello sviluppo dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità di Stati indipendenti (CSI) in quanto contribuisce a evitare gli errori che i paesi occidentali hanno commesso nel loro sviluppo economico, errori che devono oggi essere pagati con tutta una serie di oneri che un'azione preventiva avrebbe evitato,
- C. considerando che l'Unione europea dovrebbe assumere un ruolo di guida nel processo «Ambiente per l'Europa» e garantire che tutti i progetti finanziati nell'ambito dei suoi programmi PHARE e TACIS includano fin dalle prime fasi tutte le considerazioni ambientali necessarie,
- D. considerando che il ruolo dei parlamenti nazionali dei paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità di Stati indipendenti nel processo «Ambiente per l'Europa» deve essere rafforzato,
- E. considerando che nel processo decisionale ambientale procedure democratiche aperte (quali la valutazione di impatto ambientale e l'accesso all'informazione ambientale) rivestono un'estrema importanza, in quanto costituiscono un presupposto dell'accettazione delle decisioni da parte dei cittadini dei paesi occidentali, centrali e orientali e della Comunità di Stati indipendenti,

Osservazioni generali

1. ritiene che la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea debbano mirare a rendere «Ambiente per l'Europa» un processo permanente;
2. ritiene che in tutti i nuovi trattati di associazione o di cooperazione che l'Unione stipula con paesi dell'Europa centrale e orientale e con la CSI debbano essere inseriti gli articoli 130 R, S e T;
3. sollecita dagli Stati membri e dalla Commissione un impegno sincero in ordine al «processo di Sofia» e deplora vivamente l'atteggiamento di alcuni Stati membri, che sembrano più interessati all'esportazione di prodotti e attrezzature delle proprie industrie ambientali che al benessere delle popolazioni e al risanamento dell'ambiente nei paesi dell'Europa centrale e orientale e della CSI;

Accordi da stipulare

4. chiede ai ministri presenti a Sofia di incaricare il gruppo operativo del Programma di azione ambientale di garantire che il Programma ambientale per l'Europa sia integrato nelle politiche non specificamente ambientali e nel finanziamento del progetto;
5. raccomanda che la Strategia paneuropea della paesaggistica e diversità biologica sia adottata e sia introdotta nella politica e nella legislazione degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Unione stessa al più presto possibile dopo la Conferenza;
6. ritiene che il Programma ambientale per l'Europa dovrebbe essere approvato dalla Conferenza di Sofia ed essere una base creativa, orientata all'azione e ambiziosa per la sostenibilità in Europa;
7. esige che i progetti di direttive sull'Accesso all'informazione ambientale siano rafforzati tenendo conto delle osservazioni pertinenti, onde farne un valido strumento di democrazia e di decisioni ambientali efficaci e chiede che i paesi partecipanti decidano di avviare negoziati in vista di una Convenzione europea sull'accesso all'informazione ambientale;

⁽¹⁾ UN-ECE: United Nations Economic Commission for Europe (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa). L'area comprende l'intera regione geografica europea, le Repubbliche asiatiche centrali dell'ex Unione Sovietica (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan) nonché gli Stati Uniti e il Canada.

Venerdì 14 luglio 1995

8. chiede, in particolare, di garantire che gli obblighi definiti nelle direttive sull'accesso all'informazione ambientale
- riguardino l'informazione relativa agli effetti del degrado ambientale sulla salute umana;
 - comprendano tutti gli enti pubblici in possesso di informazioni sull'ambiente (e non soltanto quelli responsabili della politica ambientale);
 - comprendano gli enti privati che hanno responsabilità pubbliche;
 - riguardino anche i parlamenti;
 - prevedano un termine effettivo per fornire le informazioni ovvero per motivare il rifiuto di accesso all'informazione;

Il progetto

9. chiede all'autorità di bilancio dell'Unione, ai governi degli Stati membri, ai governi dei paesi partecipanti e ai governi degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone di assegnare maggiori finanziamenti al processo «Ambiente per l'Europa» per accelerare la concretizzazione delle loro promesse;
10. chiede che i paesi dell'Europa occidentale, centrale e orientale e la CSI adottino un atteggiamento più trasparente nei riguardi dell'informazione in merito alla selezione dei progetti, alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale e al monitoraggio e alla valutazione di progetti e programmi;

Seguiti della Conferenza

11. chiede alla Commissione di presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul modo in cui essa ha contribuito al processo «Ambiente per l'Europa»;
12. chiede ai governi dei paesi dell'Europa centrale e orientale e alla CSI di incorporare programmi nazionali di azione ambientale nei loro programmi politici generali;
13. chiede inoltre loro di garantire che, nell'esecuzione dei programmi PHARE e TACIS, almeno il 30% delle richieste riguardi progetti di protezione dell'ambiente;
14. chiede ai ministri presenti a Sofia di decidere che i futuri progressi siano oggetto di ampie consultazioni a livello nazionale, con la partecipazione dei parlamenti, delle organizzazioni ambientali di cittadini e del settore industriale e che i relativi negoziati abbiano inizio immediatamente;

Osservazioni finali

15. sottolinea che il programma d'azione in materia di ambiente e salute approvato dalla Conferenza di Helsinki dell'Organizzazione mondiale della sanità nel giugno 1994 dovrebbe integrare il processo «Ambiente per l'Europa»;
16. sottolinea che il programma TEMPUS dovrebbe intensificare i propri sforzi nel settore dell'istruzione e della formazione a lavori nel settore ambientale nei paesi dell'Europa centrale e orientale e nella CSI;
17. chiede all'Agenzia europea dell'ambiente di istituire un sistema di scambio di informazioni in materia di legislazioni e politiche ambientali in tutta l'Europa;
18. chiede ai governi dei paesi partecipanti di sforzarsi di meglio integrare gli aspetti inerenti all'ambiente nelle procedure decisionali del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e della BERS;
19. è favorevole alla creazione di uno o più centri ambientali regionali per la CSI;
20. chiede ai parlamenti nazionali di tutta l'area coperta dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) di accelerare la ratifica delle convenzioni ambientali;

Venerdì 14 luglio 1995

*
* *
*

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, a tutti i governi e agli altri organismi partecipanti alla Conferenza di Sofia nonché al segretariato della Conferenza (segretariato UN-ECE) e all'Agenzia europea dell'ambiente.

12. Aviazione civile

B4-1062/95

Risoluzione sui negoziati bilaterali Unione europea-Stati Uniti in materia di aeromobili civili

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che l'accordo sugli aeromobili civili concluso nel Tokyo Round del GATT nel 1979 ha eliminato con successo gran parte delle barriere tradizionali al commercio di aeromobili civili e prodotti aeronautici,
- B. considerando che l'accordo del 1979 riconosceva il ruolo speciale dell'industria aerospaziale ma non conteneva disposizioni specifiche in merito ai livelli consentiti di aiuti governativi diretti e indiretti,
- C. visto l'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sugli aiuti pubblici nel settore degli aeromobili civili concluso nel 1992,
- D. considerando che in tale accordo l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno fissato, su base bilaterale, massimali per gli aiuti sia diretti che indiretti destinati ad aeromobili civili di grandi dimensioni con più di 100 posti a sedere,
- E. considerando che nell'ambito dell'Uruguay Round sono state formulate proposte per un nuovo accordo GATT sul commercio di aeromobili civili, da applicare a tutti i prodotti aeronautici (non solo gli aeromobili civili di notevoli dimensioni) e a tutti gli Stati membri della OMC (e non solo all'Unione europea e agli Stati Uniti),
- F. considerando che tali negoziati non sono stati portati a termine durante l'Uruguay Round, che ai negoziatori sono stati accordati ulteriori dodici mesi per raggiungere un accordo e che nemmeno i colloqui UE-Stati Uniti hanno registrato ulteriori progressi,
- G. considerando la competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda la politica commerciale comune nonché gli aiuti pubblici,
- H. sottolineando che le recenti fluttuazioni dei tassi di cambio tra le monete europee e il dollaro americano hanno avuto un notevole impatto sulla competitività dell'industria aeronautica europea,
 1. riconosce l'importanza di mantenere un'industria europea sana nel settore della produzione aerospaziale civile in termini di occupazione e concorrenza dell'industria europea;
 2. riconosce che gli elevati importi della spesa governativa americana per la difesa stanno apportando chiari benefici all'industria aerospaziale civile degli Stati Uniti, vantaggi non disponibili per l'industria dell'Unione;
 3. deplora che finora sia stato impossibile concludere a livello multilaterale un equo accordo concernente norme vincolanti in materia di aiuti pubblici nel settore degli aeromobili civili,
 4. è preoccupato del fatto che l'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti non funzioni sempre senza difficoltà a causa della mancanza di informazioni sufficienti da parte dell'amministrazione americana in merito agli aiuti diretti e indiretti concessi al settore dell'aviazione civile americana;

Venerdì 14 luglio 1995

5. chiede agli Stati membri di rispettare la lettera e lo spirito dell'accordo bilaterale che prevede l'obbligo di un'informazione reciproca;
6. segnala che occorre adoperarsi ulteriormente per migliorare il livello di trasparenza dei sussidi indiretti all'industria aerospaziale americana e il controllo dei benefici derivanti negli Stati Uniti dal settore della difesa alle applicazioni per uso civile e che va concordata una metodologia per identificare i vantaggi diretti e indiretti apportati da tali sussidi all'industria aeronautica;
7. riconosce la necessità di ricorrere a efficaci meccanismi di controllo degli aiuti, che siano generalmente applicabili senza fornire un vantaggio concorrenziale a una delle parti;
8. sottolinea che una disputa commerciale in questo settore non è nell'interesse né dell'Unione né degli Stati Uniti;
9. rivolge un appello a tutti i partecipanti ai negoziati multilaterali nell'ambito della OMC perché facciano il possibile al fine di sbloccare tali negoziati e giungere a una conclusione rapida di tale accordo che includa il riconoscimento reciproco dei metodi scelti per il sostegno all'industria aerospaziale da parte di tutti gli Stati membri dell'OMC nonché efficaci ed equilibrati meccanismi di controllo dei livelli degli aiuti in tutti gli Stati membri dell'OMC, compresi i produttori emergenti;
10. sottolinea che detto accordo multilaterale deve includere disposizioni chiare concernenti l'informazione e la consultazione reciproche nonché un efficace meccanismo di composizione delle controversie;
11. invita i costruttori di aerei civili di ambedue le sponde dell'Atlantico ad avviare una cooperazione più stretta, soprattutto nei settori precompetitivi come lo sviluppo di nuovi modelli e di reattori che rispettino maggiormente l'ambiente;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e degli Stati Uniti.

13. Sicurezza del sangue nell'Unione

B4-1053, 1054, 1056, 1058, 1060, 1061 e 1066/95

Risoluzione sulla sicurezza del sangue nell'Unione

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 89/381/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e la fissazione di disposizioni speciali per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani ⁽¹⁾, che sono gli unici prodotti cui la direttiva si applica,
- vista la sua risoluzione del 14 settembre 1993 sull'autosufficienza e la sicurezza del sangue e degli emoderivati nella Comunità europea ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 novembre 1993 sulla sicurezza delle trasfusioni e dell'uso di emoderivati ⁽³⁾, approvata a seguito di una discussione sul sangue infetto,
- viste le conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 1993 sull'autosufficienza della Comunità europea per quanto riguarda il sangue,
- vista la comunicazione della Commissione sulla sicurezza del sangue nella Comunità europea (COM(94) 0652),
- viste le conclusioni del Consiglio del 2 giugno 1995 sulla sicurezza delle trasfusioni di sangue e l'autosufficienza di sangue nella Comunità europea,
- vista la risposta della Commissione alle interrogazioni presentate,

⁽¹⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 44.

⁽²⁾ GU C 268 del 4.10.1993, pag. 29.

⁽³⁾ GU C 329 del 6.12.1993, pag. 268.

Venerdì 14 luglio 1995

- A. preoccupato per le notizie secondo le quali in alcuni Stati membri si sta sviluppando un mercato illegale dei prodotti del sangue che assume dimensioni sempre maggiori,
- B. considerando che è necessaria la massima trasparenza di informazione su temi sanitari e che la Commissione dovrebbe fornire tutto il suo appoggio ai governi degli Stati membri per la realizzazione di un'inchiesta e onde siano adottate tutte le misure necessarie per conseguire la massima sicurezza sanitaria su tutto il circuito dei controlli dell'estrazione e dell'impiego del sangue e del plasma,
- C. considerando che nell'Unione europea il fabbisogno di prodotti ematici è soddisfatto in modo insufficiente,
- D. considerando che negli ultimi tempi si è fortemente diffuso il timore del contagio a seguito di trasfusioni sanguigne o dell'utilizzazione di emoderivati,
- E. considerando il principio che il corpo umano e i suoi componenti sono inviolabili e non devono essere oggetto di profitto e di commercializzazione,
- F. considerando la necessità di promuovere e tutelare le associazioni dei donatori volontari di sangue e di riconoscerne la funzione solidaristica,
- G. considerando che l'articolo 129 del trattato CE sancisce la competenza della Comunità nel settore della protezione della salute,
 1. ritiene che la libera circolazione del sangue o del plasma all'interno dell'Unione sia un requisito essenziale per l'autosufficienza, sempre che ne venga regolamentata la donazione;
 2. ribadisce che l'autosufficienza della Comunità per quanto riguarda il sangue e i suoi derivati deve essere realizzata nel rispetto del principio della donazione volontaria, gratuita e anonima; le donazioni di sangue devono quindi essere promosse negli Stati membri con il sostegno della Comunità e la qualità e la sicurezza delle donazioni, così come lo sfruttamento ottimale del sangue e dei suoi derivati, devono essere garantiti;
 3. chiede che sia ribadito — anche in base alla summenzionata direttiva 89/381/CEE — il principio dell'autosufficienza della disponibilità di sangue nell'ambito dell'Unione, per evitare le importazioni da paesi terzi e lo sfruttamento commerciale del sangue e per garantire una stabilità delle forniture e dei costi;
 4. afferma che la creazione di un quadro giuridico completo, rigoroso e armonizzato rappresenta una condizione preliminare per il conseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza a livello europeo;
 5. afferma che la sicurezza del sangue e dei suoi derivati e la salvaguardia di un adeguato approvvigionamento per quanto riguarda i prodotti a base di sangue necessari per soddisfare il fabbisogno dei pazienti europei devono essere gli obiettivi prioritari di qualsiasi decisione politica in materia di sangue e autosufficienza;
 6. chiede che venga elaborata dalle istituzioni dell'Unione una normativa comune per la catena di trasfusione sanguigna che comprenda le procedure di selezione dei donatori, la verifica dei doni mediante norme di omologazione per gli strumenti diagnostici fondamentali e i controlli di qualità, le procedure di garanzia della qualità e la buona prassi di produzione dei medicinali derivati dal sangue e dal plasma;
 7. chiede alla Commissione che vengano messi a punto dei criteri per la valutazione della qualità e delle prassi adeguate per la raccolta, il trattamento e la trasfusione del sangue e dei prodotti derivati;
 8. propone che l'Unione adotti misure ambiziose per quanto riguarda l'armonizzazione delle procedure di gestione delle scorte, la somministrazione dei prodotti a base di sangue agli ammalati e l'attuazione di un sistema di controlli successivi sugli emotrasfusi;
 9. si compiace della presentazione di una comunicazione della Commissione sulla sicurezza del sangue e sull'autosufficienza sanguigna nell'Unione;
 10. ritiene necessario regolamentare la metodologia delle banche del sangue e fissare i requisiti della donazione di sangue intero;
 11. chiede che venga regolamentata la raccolta di plasma attraverso centri di plasmaferesi onde garantire la qualità e la sicurezza che la aferesi può apportare al conseguimento dell'autosufficienza in Europa;

Venerdì 14 luglio 1995

12. chiede che all'interno degli Stati membri vengano creati per gruppi specifici programmi di donazione di sangue o di plasma, valutando i criteri concreti per la selezione di ciascun donatore, sia di sangue sia di plasma;
 13. chiede alla Commissione di presentare senza indugio una proposta volta a creare un regime di «rintracciabilità» del sangue che consenta, nel rispetto dell'indispensabile garanzia dell'anonimato, di risalire fino al donatore;
 14. reputa che il metodo della raccolta di plasma per aferesi debba essere promosso nell'Unione europea per le garanzie di qualità e sicurezza che questo metodo è in grado di offrire, nonché per il suo contributo all'autosufficienza europea;
 15. caldeggia l'introduzione di un regime comunitario di emovigilanza per la raccolta dei dati epidemiologici in relazione alla catena emotrasfusionale sulla base delle reti già esistenti;
 16. ribadisce la propria posizione secondo cui il coordinamento e la vigilanza sui farmaci nell'intero arco della catena degli emoderivati deve essere attribuito all'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali;
 17. chiede che sia promossa senza indugio la cooperazione giudiziaria e fra le polizie degli Stati membri per stroncare il traffico illecito del plasma e dei suoi derivati;
 18. invita la Commissione a verificare urgentemente quali misure possano essere adottate per conseguire questi obiettivi;
 19. ribadisce una volta di più che è indispensabile che le leggi vigenti siano applicate severamente e che chi si rende responsabile di azioni e operazioni illegali sia processato;
 20. invita insistentemente gli Stati membri a garantire un adeguato risarcimento alle vittime delle trasfusioni contaminate e alle loro famiglie;
 21. ribadisce la propria richiesta che sia promossa una campagna d'informazione che, nel contesto della sicurezza delle trasfusioni sanguigne e dell'impiego degli emoderivati, si rivolga ai destinatari, e che sia promossa un'adeguata informazione sulle possibilità offerte dall'autotrasfusione, per evitare fenomeni di panico e abusi della situazione;
 22. rammenta l'importanza di conferire agli studenti in medicina, ai medici generici, al personale dei centri di trasfusione e al personale degli istituti di cura una formazione completa nonché una formazione permanente volta ad aggiornare le conoscenze in materia di sicurezza trasfusionale;
 23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alle autorità competenti degli Stati membri.
-

Venerdì 14 luglio 1995

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 14 luglio 1995

Hanno firmato:

Aelvoet, Ahern, Ainardi, Alavanos, Alber, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, André-Léonard, Aparicio Sánchez, Argyros, Azzolini, Baldarelli, Baldi, Banotti, Bardong, Barthet-Mayer, Barton, Bébéar, Belleré, Bennasar Tous, Bertens, Berthu, van Bladel, Blak, Blokland, Blot, Bösch, Boogerd-Quaak, de Brémond d'Ars, Breyer, Cabezón Alonso, Cars, Cassidy, Castagnède, Chanterie, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Corrie, Costa Neves, Cox, Crepaz, Cunningham, Daskalaki, David, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin, Dell'Alba, Deprez, Desama, de Vries, Díez de Rivera Icaza, van Dijk, Dillen, Dimitrakopoulos, Dührkop Dührkop, Eisma, Elmalan, Ephremidis, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Falconer, Féret, Fernández-Albor, Filippi, Fontaine, Ford, Friedrich, Frutos Gama, Furustrand, Gahrton, Gaigg, Galeote Quecedo, Garosci, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Gillis, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Hatzidakis, Haug, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hlavac, Hoff, Iivari, Imbeni, Izquierdo Rojo, Järvilahti, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Junker, Kaklamanis, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kindermann, Kittelmann, Klaß, Koch, König, Konrad, Kranidiotis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kuhn, Lage, Lambraki, Lambrias, Langenhagen, Lannoye, Larive, Laurila, Le Gallou, Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Liese, Linkohr, Linzer, Lööw, Lulling, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McNally, Malangré, Malone, Mann Thomas, Marinucci, Marset Campos, Martens, Mayer, Mégret, Meier, Mendonça, Menrad, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Mosiek-Urbahn, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Nassauer, Needle, Newens, Newman, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Novo, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pannella, Papayannakis, Pelttari, Pérez Royo, Persson, Peter, Pettinari, Pex, Piquet, des Places, Plooj-van Gorsel, Poettering, Pollack, Pons Grau, Posselt, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rehn Olli Ilmari, Reichhold, Ribeiro, Riess, Robles Piquer, Rönholm, Rothe, Rothley, Rytta, Rynnänen, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Salisch, Sandberg-Fries, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schreiner, Schröder, Schulz, Schwaiger, Schweitzer, Sindal, Sisó Cruellas, Smith, Sonneveld, Sornosa Martínez, Spiers, Spindelegger, Stockmann, Striby, Sturdy, Tannert, Tatarella, Taubira-Delannon, Theato, Theonas, Thomas, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Toivonen, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Trakatellis, Trautmann, Valverde López, Vandemeulebroucke, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verwaerde, van der Waal, Waidelich, Walter, Watson, Weiler, Wemheuer, White, Wiebenga, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann.

Venerdì 14 luglio 1995

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+)= Favorevoli

(-)= Contrari

(O)= Astensioni

*1. Relazione Menrad A4-0122/95**Paragrafo 17*

(+)

EDN: Blokland, des Places, van der Waal**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, de Vries, Eisma, Goerens, Haarder, Larive, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Olli, Watson, Wiebenga**GUE:** Pettinari, Theonas**NI:** Le Gallou, Riess, Schreiner, Schweitzer**PPE:** Alber, Argyros, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy, Chanterie, Colombo Svevo, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández-Albor, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Graziani, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mosiek-Urbahn, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spindelegger, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, von Wogau**PSE:** Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D., Crepaz, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Löow, McGowan, McNally, Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rothley, Rytter, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Azzolini, Daskalaki, Garosci

(-)

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Wolf

(O)

EDN: Jensen Lis**PPE:** Liese*2. Risoluzione comune sui servizi postali*

(+)

ARE: Taubira-Delannon**EDN:** Blokland, van der Waal**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, de Vries, Eisma, Goerens, Haarder, Larive, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Olli, Watson, Wiebenga**GUE:** Elmalan, Gonzalez Alvarez, Pettinari, Piquet, Ribeiro**NI:** Riess, Schreiner, Schweitzer**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, de Bremond d'Ars, Chanterie, Colombo Svevo, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés,

Venerdì 14 luglio 1995

Fernández-Albor, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gillis, Graziani, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Lenz, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Robles Piquer, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W.G., Verwaerde, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D., Crawley, Crepaz, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Löow, McGowan, McNally, Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rothley, Rytta, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, van Dijk, Gahrton, McKenna, Wolf

(—)

NI: Le Gallou

UPE: Azzolini, Garosci

(O)

EDN: Berthu, des Places

NI: Dillen

UPE: Daskalaki

3. Relazione af Ugglas A4-0158/95

Emendamento 5

(+)

GUE: Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari, Theonas

PSE: Ford

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf

(—)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier

EDN: Berthu, Blokland, Striby, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cox, De Clercq, Goerens, Larive, Mendonça, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Olli, Watson, Wiebenga

NI: Reichhold, Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti, Bébéar, Bennisar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger, Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D., Crepaz, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay,

Venerdì 14 luglio 1995

Read, Rytar, Rönholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baldi, Garosci

(O)

ELDR: Cars

4. *Relazione af Ugglas A4-0158/95*

Emendamento 6

(+)

GUE: Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari, Theonas

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf

(-)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier, Taubira-Delannon

EDN: Berthu, Blokland, Striby, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, Goerens, Larive, Mendonça, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Olli, Watson, Wiebenga

NI: Reichhold, Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti, Bannasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klab, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafrañca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger, Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D., Crepaz, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rothley, Rytar, Rönholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baldi, Garosci

5. *Relazione af Ugglas A4-0158/95*

Emendamento 4

(+)

EDN: Berthu, Blokland, Striby, van der Waal

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, Goerens, Larive, Mendonça, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Olli, Watson, Wiebenga

GUE: Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari, Theonas

NI: Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Banotti, Bébéar, Bannasar Tous, de Bremond d'Ars, Cassidy, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Fontaine, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Grossetête, Habsburg, Hatzidakis, Kellett-Bowman, Klab, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Lambrias, Laurila,

Venerdì 14 luglio 1995

Liese, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Spindelegger, Sturdy, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, Verwaerde, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D., Crepaz, Cunningham, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rothley, Rytta, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann

UPE: Azzolini, Baldi, Garosci

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf

(O)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier

PSE: Schulz

6. *Relazione Junker A4-0140/95*

Emendamento 4

(+)

EDN: Striby

ELDR: Cox, Mulder, Watson

NI: Reichhold, Riess, Schreiner, Schweitzer

PPE: Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bennasar Tous, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, König, Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Sonneveld, Spindelegger, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, von Wogau

UPE: Azzolini, Baldi, Garosci, Hermange

(-)

ARE: Dell'Alba, Leperre-Verrier, Taubira-Delannon

EDN: Berthu

ELDR: André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, De Clercq, Goerens, Larive, Plooij-van Gorsel, Rehn Olli

GUE: Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari, Theonas

PPE: Grossetête, Verwaerde

PSE: d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D., Crepaz, Cunningham, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Meier, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rothley, Rytta, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann

UPE: Daskalaki

V: Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf

Venerdì 14 luglio 1995

(O)

PPE: Banotti

*7. Relazione Junker A4-0140/95**Emendamento 6*

(+))

EDN: Blokland, van der Waal**ELDR:** Cox**PPE:** Alber, Anastassopoulos, Argyros, Bennasar Tous, Cassidy, Chanterie, Colombo Svevo, Corrie, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Filippi, Friedrich, Gaigg, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Kellett-Bowman, Klab, Koch, Konrad, König, Laurila, Liese, Linzer, Lulling, McCartin, Mann Thomas, Martens, Mayer, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Pex, Poettering, Posselt, Salafranca Sánchez-Neyra, Sonneveld, Spindelegger, Thyssen, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, Valverde López, von Wogau**UPE:** Azzolini, Baldi, Garosci

(—)

ARE: Leperre-Verrier, Taubira-Delannon**ELDR:** André-Léonard, Boogerd-Quaak, Cars, Larive, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Rehn Olli, Wiebenga**GUE:** Gonzalez Alvarez, Marset Campos, Pettinari, Theonas**PPE:** de Bremond d'Ars, Grossetête, Kristoffersen, Verwaerde**PSE:** d'Ancona, Aparicio Sanchez, Baldarelli, Barton, van Bladel, Blak, Bösch, Collins Kenneth D., Crepez, Cunningham, David, Desama, Díez de Rivera Icaza, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Gröner, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Iivari, Imbeni, Jöns, Junker, Katiforis, Kerr, Kindermann, Lambraki, Linkohr, Löow, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Meier, Miller, Morgan, Murphy, Needle, Newens, Newman, Persson, Peter, Pollack, Rapkay, Read, Rothley, Rytter, Rönnholm, Sakellariou, Salisch, Sandberg-Fries, Sauquillo Perez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Sindal, Smith, Spiers, Stockmann, Tannert, Thomas, Titley, Trautmann, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Walter, Wemheuer, White, Wynn, Zimmermann**UPE:** Daskalaki**V:** Aelvoet, Ahern, Breyer, Gahrton, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf

(O)

ELDR: Watson**PPE:** Banotti